SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 giugno 2023

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle imprese e del made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2023, n. **72**.

Regolamento recante: «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 3 e 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'articolo 23 quater, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», che, nel prevedere la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, stabilisce che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2013, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze che ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge di cui al precedente visto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», e, in particolare, l'articolo 4-*bis*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, concernente «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», e, in particolare, l'articolo 19-*bis*, comma 1, che, in considerazione della grave crisi del settore ippico, al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, prevede l'istituzione di una ulteriore posizione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il comma 2 del citato articolo 19-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, secondo cui «Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1, comma 452, che incrementa di 263 posti la dotazione organica dell'Area dei funzionari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy* svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, n. 55969, registrato dalla Corte dei conti il 20 giugno 2022, con il quale sono state appostate le occorrenti risorse sui pertinenti capitoli di bilancio;

Informate le organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2023;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2:

1) al primo alinea, la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

2) alla lettera *a)*, le parole: «la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare» e le parole: «sviluppo del settore ippico e gestione dell'attività di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;» sono soppresse;

3) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) la Direzione generale per l'ippica svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: definizione delle linee di sviluppo del settore ippico; attività di tutela del benessere degli animali impiegati nel settore ippico; attività di prevenzione e di contrasto al doping; sviluppo dell'allevamento e definizione dei piani allevatoriali e gestione dei Libri genealogici; gestione delle attività inerenti alle abilitazioni degli operatori all'esercizio dell'attività ippica; gestione delle attività di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; programmazione delle corse e delle manifestazioni ippiche; gestione delle corse trotto e galoppo e delle manifestazioni sella; organi giustiziali; promozione dell'ippica; gestione del palinsesto televisivo e dei canali TV; gestione dei rapporti con le società di corse e con gli organismi associativi; gestione delle risorse e del sistema dei pagamenti dei premi al traguardo nonché delle provvidenze all'allevamento.»;

b) all'articolo 7:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dell'articolo 19-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale è fissato in tredici posizioni, ivi comprese le posizioni dei tre Capi di Dipartimento, ed il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale è fissato in sessantuno, di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è ripartito il contingente di personale delle aree Funzionari, Assistenti e Operatori, come determinato dalle tabelle A e B, in famiglie professionali. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.»;

c) le tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, sono sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede alle attività previste dal regolamento medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
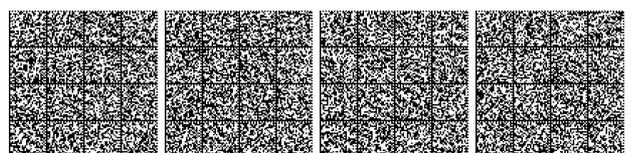
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MELONI

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 818

ALLEGATO *1*

Tabella A (prevista dall'articolo 7, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
SEZIONE AGRICOLTURA

Ruolo agricoltura	Unità
Qualifiche dirigenziali	
Dirigente di 1ª fascia	10
Dirigente di 2ª fascia	39*
Totale...	49
Aree	
Area Funzionari	421
Area Assistenti	355
Area Operatori	8
Totale aree...	784
Totale...	833

* di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.

Tabella B (prevista dall'articolo 7, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
SEZIONE ISPETTORATO

Ruolo ICQRF	Unità
Qualifiche dirigenziali	
Dirigente di 1ª fascia	3
Dirigente di 2ª fascia	22
Totale...	25
Aree	
Area Funzionari	635
Area Assistenti	410
Area Operatori	9
Totale aree...	1054
Totale...	1079

TOTALE COMPLESSIVO: 1912

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, gli articoli 3 e 13:

«Art. 3 *(Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)*. — 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

3) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, che esso esercita garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;
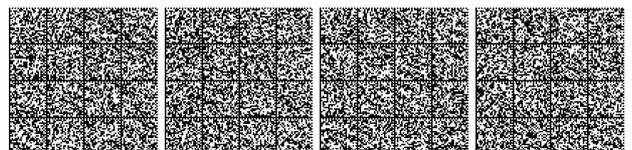
b) la rubrica del Capo VII del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

3. Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

«Art. 13 *(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)*. — 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.»

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*);

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di Presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
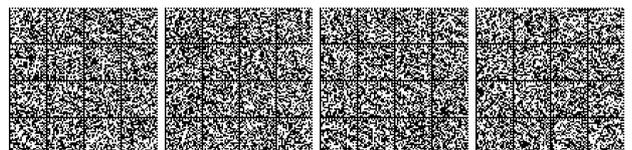
10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.»

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2012, n. 265:

«Art. 1 *(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).* — 1. - 6. (*Omissis*)

7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— Si riporta l'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2018, n. 188:

«Art. 4-*bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri).* — 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 55 del 4 marzo 2020.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 (Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 17 giugno 2020.

— Si riporta l'art. 19-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:

«Art. 19-*bis (Potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).* — 1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di 270.778 euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 per l'anno 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.»

— Si riporta il comma 452 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):

«452. Per le esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
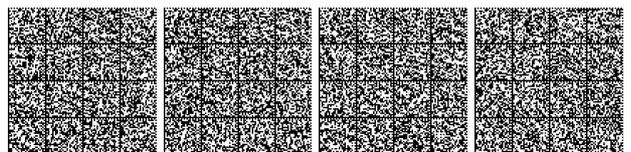
del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le assunzioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l'anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al presente comma è inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma. E' altresì autorizzata la spesa di 675.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento».

Note all'art. 1:

— Si riportano gli artt. 3 e 7 del citato DPCM n. 179 del 2019, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica).* — 1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, delle politiche di filiera, degli investimenti e incentivi nazionali e per l'economia circolare, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti; ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, svolge le funzioni attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di etichettatura; esercita le competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura, comprese quelle relative all'immigrazione, anche con riferimento al contrasto al caporalato per quanto non di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; esercita le attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ad eccezione di quelle attribuite al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 01, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2018; assicura il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l'attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero; esercita le competenze nel campo dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, cura le campagne di comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale ed europeo; svolge le attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; svolge altresì le competenze del Ministero nel settore dell'ippica e delle relative scommesse.

2. Il Dipartimento è articolato nei seguenti *quattro* uffici di livello dirigenziale generale:

a) la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: sviluppo dell'economia circolare nel settore agricolo e agroalimentare; elaborazione e coordinamento delle linee di politica nazionale di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera e di distretto del cibo; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, in particolare protezione e promozione dei prodotti a indicazione geografica DOP, IGP, STG; esercita le competenze attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di etichettatura; disciplina generale e coordinamento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 marzo 1958, n. 199; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonché della trasformazione dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercita le competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura, anche con riferimento al contrasto al caporalato, per quanto non di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; problematiche del lavoro nel mercato agricolo, comprese quelle relative all'immigrazione, sviluppo delle politiche di contrasto allo spreco alimentare e al recupero delle eccedenze in coordinamento con la direzione delle politiche internazionali e dell'Unione europea; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica, definizione del regime e delle modalità di gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agro-energie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; trasparenza dei mercati e commissioni uniche nazionali; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale, anche ai sensi del regolamento (UE) 1144/2014; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza; educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole; servizi informativi di pubblica utilità per i consumatori; attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere;

b) la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, per le funzioni di propria competenza si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: programmazione nazionale e linee guida internazionali in materia di pesca e acquacoltura, ivi incluso il piano strategico nazionale per l'acquacoltura; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi nazionali nell'ambito della politica della pesca e dell'acquacoltura, nelle relazioni con l'UE e le organizzazioni internazionali, ivi incluse la FAO, l'OCSE e l'OMC e le organizzazioni regionali di pesca, nonché nelle relazioni internazionali in sede bilaterale, ove necessario in raccordo con il dicastero degli affari esteri; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; attività ai sensi del regolamento (UE) n. 1004/2017 e delle norme europee in materia di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca; raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle attività di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009 e delle relative norme europee; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, d'importazione ed esportazione dei prodotti ittici, anche ai sensi delle normative europee finalizzate a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; tutela, valorizzazione, tracciabilità e qualità dei prodotti ittici, anche attraverso l'elaborazione ed il coordinamento delle linee politiche e strategiche di sviluppo della filiera; borsa merci e vendita diretta dei prodotti ittici della produzione primaria nazionale; misure tecniche e di gestione relative all'attività di pesca marittima; attività afferenti al Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del Fondo per il credito peschereccio; Autorità unica competente per il coordinamento dell'attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali responsabili del rispetto delle norme della politica comune della pesca; Autorità di gestione nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP e FEAMPA);

c) la Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; procedimenti disciplinari; attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; mobilità; politiche del personale per le pari opportunità; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; centrale unica di committenza per le acquisizioni di beni e servizi d'interesse di tutte le diverse articolazioni del Ministero; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e gestione della
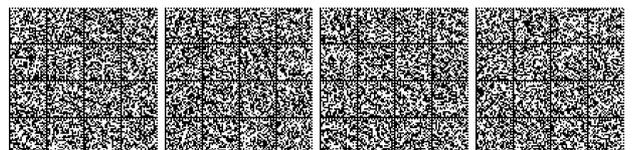
biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ad eccezione di quelle attribuite al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione; funzioni di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonché attività di vigilanza sui consorzi agrari e sulle gestioni di ammasso; comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali, alla rete Internet e ai social media; attività di coordinamento dei rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

*c-*bis*) la Direzione generale per l'ippica svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: definizione delle linee di sviluppo del settore ippico; attività di tutela del benessere degli animali impiegati nel settore ippico; attività di prevenzione e di contrasto al doping; sviluppo dell'allevamento e definizione dei piani allevatoriali e gestione dei Libri genealogici; gestione delle attività inerenti alle abilitazioni degli operatori all'esercizio dell'attività ippica; gestione delle attività di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; programmazione delle corse e delle manifestazioni ippiche; gestione delle corse trotto e galoppo e delle manifestazioni sella; organi giustiziali; promozione dell'ippica; gestione del palinsesto televisivo e dei canali TV; gestione dei rapporti con le società di corse e con gli organismi associativi; gestione delle risorse e del sistema dei pagamenti dei premi al traguardo nonché delle provvidenze all'allevamento.*

3. Il Dipartimento si articola complessivamente in diciannove uffici dirigenziali non generali.

3-*bis*. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente regolamento, è assegnato al Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale per l'esercizio dei relativi compiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.»

«Art. 7 *(Dotazioni organiche e misure attuative)*. — 1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni del ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «Agricoltura» e «Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari» di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

2. *In applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dell'articolo 19-*bis *del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale è fissato in tredici posizioni, ivi comprese le posizioni dei tre Capi di Dipartimento, ed il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale è fissato in sessantuno, di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.*

3. Con successivi decreti del Ministro, di natura non regolamentare, da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.

4. *Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è ripartito il contingente di personale delle aree Funzionari, Assistenti e Operatori, come determinato dalle tabelle A e B, in famiglie professionali. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.*»

23G00082

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 aprile 2023, n. **73**.

Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», e, in particolare l'articolo 113, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 5, comma 10;

Visto l'articolo 20, comma 32, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 197;

Visto l'articolo 24, comma 5-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l) m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *r)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 23;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *aa)*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2019, n. 55;
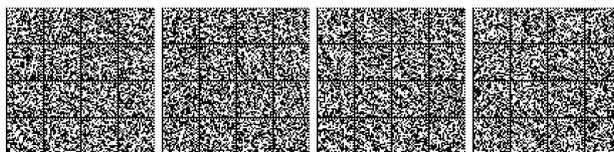
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 66 (Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile);

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022;

Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n 120;

Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121;

Visto il contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente della Polizia di Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante il «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare "Triennio 2019-2021"»;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali di settore, rispettivamente, ai sensi:

del CCNL del 12 febbraio 2018, relativo al personale dipendente del Comparto funzioni centrali;

del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti, rispettivamente, il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 3509-P del 12 aprile 2023;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina per il Ministero dell'interno, di seguito «Ministero», la costituzione del fondo, di seguito «fondo», in attuazione dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, di seguito «codice», nonché le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, da attribuire al personale di qualifica non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, svolge funzioni tecniche nel quadro delle procedure di cui all'articolo 2.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel codice.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, salvi i casi di cui all'articolo 113, comma 2, secondo periodo, del codice, ai contratti di:

a) lavori, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonché quelli di manutenzione ordinaria qualora questi ultimi risultino di particolare complessità;

b) servizi e forniture, nel caso in cui, anche nel corso dell'esecuzione, ne sia nominato il direttore, sempreché tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorità competenti.

2. I lavori di manutenzione ordinaria di cui al comma 1, lettera *a)*, sono individuati, anche per sopravvenute esigenze purché nei limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

3. In caso di contratti misti, si applicano le disposizioni relative al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.

4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

5. Il presente regolamento si applica altresì agli appalti di lavori, servizi e forniture affidati mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *b)*, del codice, nonché a quelli affidati mediante le procedure negoziate di cui all'articolo 63 del medesimo codice. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *a)*, del codice.

6. Il presente regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice, anche se eseguiti o non ancora conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del codice fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
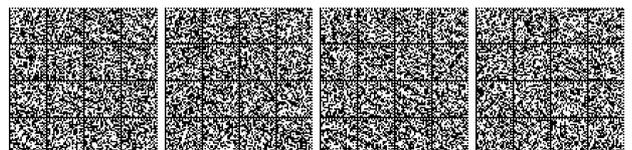
Art. 3.

Criteri per la costituzione e la destinazione del fondo

1. Le risorse del fondo fanno carico agli stanziamenti costituiti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante per i singoli appalti di lavori e per i singoli appalti di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. Le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono individuate con provvedimento del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

3. L'ottanta per cento del fondo è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente di livello non dirigenziale, appartenente ai diversi ruoli, delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e con le modalità e i criteri previsti, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) e il personale che svolge le suddette funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori, esclusivamente per le attività di cui all'articolo 113, comma 2, del codice. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, secondo periodo, del codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il restante venti per cento del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'articolo 113, comma 4, del codice.

4. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione.

5. Nel caso di appalti di lavori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *nn)*, del codice, la percentuale di risorse finanziarie da destinare al fondo, calcolata, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice, sull'importo posto a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;

b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 10.000.000;

c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000;

d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 25.000.000.

6. Nel caso di appalti per servizi e forniture, come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera *ss)* e lettera *tt)*, del codice, la percentuale di risorse finanziarie da destinare al fondo, calcolata, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice, sull'importo posto a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come segue:

a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;

b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000;

c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;

d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 5.000.000.

7. Le percentuali si applicano sull'importo per scaglioni, mediante l'applicazione della relativa aliquota ad ogni quota parte dell'importo di gara, oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, che ricade all'interno del singolo scaglione.

Art. 4.

Procedura per l'individuazione del personale e conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, ivi compresi quelli di collaborazione, sono conferiti dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, tenuto conto del principio di rotazione nonché delle professionalità disponibili.

2. L'atto di conferimento dell'incarico contiene l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati al dipendente incaricato per lo svolgimento delle funzioni. Il dipendente incaricato rilascia apposita dichiarazione, predisposta dall'amministrazione, in ordine all'insussistenza a proprio carico di cause impeditive o ostative allo svolgimento dell'incarico. L'amministrazione si riserva di eseguire controlli a campione circa il contenuto delle predette dichiarazioni.

3. Partecipano alla ripartizione degli incentivi, che nel loro complesso ed anche se corrisposti da amministrazioni diverse non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, i dipendenti che, sulla base di formale incarico, svolgono funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, terzo periodo, del codice, qualora il dirigente o, in mancanza, il responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, ai fini dell'individuazione delle figure professionali necessarie, non possa ricorrere al personale del proprio o di altro Dipartimento o Ufficio periferico per difficoltà oggettive, ivi comprese l'accertata carenza in organico delle professionalità richieste ovvero l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di rotazione, provvede mediante il conferimento dell'incarico al personale di altre amministrazioni. In tale caso, gli incentivi connessi all'incarico sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.

5. Gli incentivi stabiliti in base all'articolo 3, connessi alle prestazioni di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, svolte a favore del Ministero da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalità stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici perché provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.

6. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice ed al fine di consentire la verifica del rispetto dei principi dallo stesso previsti, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice tutti gli atti di attribuzione degli incarichi e, alla fine di ciascun anno, il consuntivo degli importi complessivamente attribuiti, in base ai dati forniti a tal fine dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

Art. 5.

Modalità e criteri per la determinazione e la liquidazione dell'incentivo

1. L'ottanta per cento del fondo è ripartito dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, sulla base delle percentuali definitive e con le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito delle percentuali individuate negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e della complessità dell'opera, servizio o fornitura, previo accertamento delle attività svolte dal dipendente incaricato. Agli accordi di contrattazione decentrata integrativa, di cui al primo periodo, è assicurata idonea forma di pubblicità.

2. Per gli incarichi conferiti, nel periodo di vigenza dell'articolo 1, comma 1, lettera *aa)*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, la ripartizione di cui al comma 1 è operata, sulla base delle percentuali definitive e con le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito delle percentuali individuate nell'allegato A.

3. Ai dipendenti che collaborano nello svolgimento delle funzioni tecniche, esclusi i collaboratori del RUP e del direttore dei lavori, spetta una quota non superiore al 15 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attività tecnica. L'importo percepito dal singolo collaboratore non può essere superiore al 60 per cento dell'importo percepito dal responsabile delle attività per le quali è prestata la collaborazione.

4. Qualora i beneficiari degli incentivi appartengano a ruoli diversi del personale delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, le percentuali applicabili sono individuate negli accordi conclusi, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dell'amministrazione civile, se il soggetto che conferisce l'incarico è un dirigente della carriera prefettizia o dell'area delle funzioni centrali, ovvero con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, se il soggetto che conferisce l'incarico appartiene all'uno o all'altro dei predetti ruoli.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.

6. Fermo restando il rispetto del limite massimo degli incentivi che possono essere corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche se da diverse amministrazioni, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del codice, le somme erogate ai sensi del presente regolamento non concorrono nell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, comma 5-*bis*, del codice, ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura che opera come stazione appaltante, accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei predetti incentivi, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento, provvede al versamento delle relative somme, al bilancio dello Stato, sul capitolo 2439 «entrate di pertinenza del Ministero dell'interno» nell'ambito del quale sono istituiti appositi articoli distinti per il versamento delle somme da erogare al personale della Polizia di Stato, ovvero al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero al personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Gli importi spettanti a titolo di incentivo sono comprensivi anche dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Nel medesimo capitolo 2439 sono versate le risorse di cui all'articolo 113, comma 4, del codice.

8. Le Direzioni centrali competenti o gli Uffici equiparati del Ministero, accertate le entrate sul capitolo di cui al comma 7, ne richiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, la riassegnazione su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero. Con apposito provvedimento si procede al riparto del fondo di cui al primo periodo tra i capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilità dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.

9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.
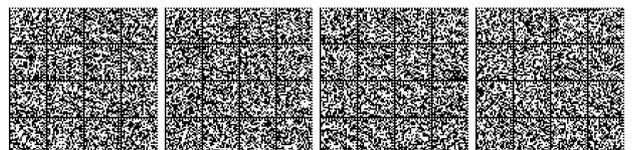
Art. 6.

Termini per le prestazioni rese ai fini della corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, secondo le modalità indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attività svolte, sulla base di motivata proposta del RUP, che, a tal fine, redige apposita relazione in cui, attesta che le prestazioni affidate sono state correttamente rese.

2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per il RUP, con l'approvazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione;

b) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'adozione del relativo atto previsionale;

c) per la valutazione preventiva dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di valutazione;

d) per la predisposizione e il controllo delle procedure di gara, con la stipula del contratto;

e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di collaudo;

f) per la direzione dell'esecuzione dei contratti di forniture e servizi, con l'emissione del certificato di verifica di conformità;

g) per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori e per la verifica di conformità di servizi e forniture, con l'emissione del relativo certificato;

h) per il collaudo statico, con l'emissione del relativo certificato;

i) per gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, con la certificazione di regolare esecuzione del contratto;

l) per l'attività di progettazione, con la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione o con la consegna dei relativi elaborati progettuali;

m) per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;

n) per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con il certificato di collaudo;

o) per l'attività di verifica preventiva della progettazione, con il relativo verbale.

3. L'incentivo è liquidato:

a) ai dipendenti ai quali è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e al responsabile della verifica preventiva della progettazione e ai rispettivi collaboratori, nella misura dell'80 per cento dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 20 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione;

b) al RUP e ai suoi collaboratori per il 50 per cento dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione; al progettista e ai suoi collaboratori, per il 50 per cento dopo la consegna dei documenti di cui al comma 2, lettera *l)*, e per il rimanente 50 per cento dopo l'approvazione del RUP o del dirigente del servizio;

c) al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione, agli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o statico e della verifica di conformità, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed ai rispettivi collaboratori, per il 50 per cento allo stato di avanzamento che superi la metà dell'importo contrattuale e per il restante 50 per cento a saldo dopo l'approvazione del certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

4. Qualora successivamente all'avvio della procedura di affidamento il relativo procedimento si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato delle funzioni tecniche, con provvedimento motivato, il dirigente, o in mancanza, il responsabile del servizio, sentito il RUP, determina la quota di incentivo spettante al dipendente in relazione alle attività effettivamente svolte.

Art. 7.

Modifica o sostituzione del dipendente incaricato

1. Nei casi, consentiti dalla normativa vigente, di modifica dell'incarico o di sostituzione dei dipendenti svolgenti le funzioni tecniche, ai predetti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte.

2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle attività effettivamente svolte compiuto dal RUP, ovvero da quello subentrante, nel caso di sostituzione del RUP inizialmente incaricato.

Art. 8.

Riduzione e perdita degli incentivi e revoca dell'incarico per ingiustificati incrementi dei tempi

1. Nell'ipotesi in cui, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, sia accertato un incremento dei tempi, non conforme alle disposizioni del codice, imputabi-

le, almeno a titolo di colpa, al personale incaricato e da questi non validamente giustificato, l'importo da corrispondere quale incentivo è ridotto con provvedimento motivato del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.
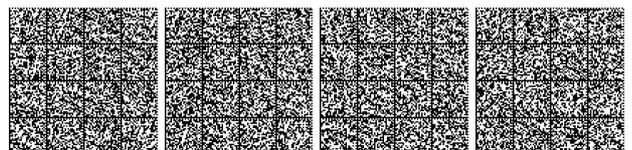
2. Per il caso in cui si verifichi un incremento dei tempi, ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi viene applicata una penale dell'1 per cento per ciascuna settimana intera di ritardo sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 10 per cento dell'incentivo previsto, oltre il quale il dirigente o, in mancanza, il responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo eventualmente spettante in relazione alle attività effettivamente svolte. La revoca dell'incarico è tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni.

3. La perdita del diritto all'incentivo è, altresì, disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con provvedimento motivato, nel caso in cui non abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto per cause imputabili, almeno a titolo di colpa, al comportamento del dipendente incaricato.

4. In sede di contrattazione decentrata integrativa, di cui all'articolo 113, comma 3, primo periodo, del codice, sono definiti i criteri e le modalità di accertamento dei presupposti di applicazione del comma 1 del presente articolo, tenuto conto della completezza della funzione svolta, della competenza e professionalità dimostrate e degli ulteriori aspetti volti ad assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Art. 9.

Penalità per gravi errori od omissioni incidenti sull'incremento dei costi

1. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'amministrazione ovvero che determinino l'incremento dei costi.

2. L'accertamento della sussistenza delle cause indicate al comma 1 è di competenza del dirigente, o in mancanza, del responsabile del servizio, che vi provvede con provvedimento motivato previa comunicazione al personale interessato al fine di attivare il contradditorio.

Art. 10.

Perizie di variante e suppletive e modifiche dei contratti nei periodi di efficacia

1. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, il fondo di cui al presente regolamento è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del fondo a seguito della variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo rispetto al quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.

2. Nei casi di cui al comma 1, la liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del fondo, viene effettuata a tutti i soggetti aventi diritto secondo le aliquote di cui all'articolo 3.

Art. 11.

Attività svolte da centrali di committenza o stazioni appaltanti diverse dall'amministrazione dell'interno

1. Qualora l'amministrazione si avvalga di una centrale di committenza, il fondo è destinato ai dipendenti di tale centrale sulla base della ripartizione prevista dal regolamento dell'amministrazione o dell'ente che funge da centrale di committenza e, ove non esistente, dal presente regolamento, salvo che l'avvalimento della centrale sia a titolo oneroso ed esclusa in ogni caso la funzione di programmazione della spesa per investimenti.

2. Nell'ipotesi in cui il Ministero, come amministrazione usuaria, intenda avvalersi di altra amministrazione come stazione appaltante, si applica al proprio personale dipendente, che partecipi o collabori allo svolgimento di funzioni tecniche, il regolamento incentivi di quest'ultima e, ove non esistente, il presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 aprile 2023

Il Ministro: PIANTEDOSI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2145

Allegato A
(articolo 5)

PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER LAVORI	
Attività	**%**
Programmazione della spesa per investimenti	2 – 4 %
R U P	20 – 24 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici	10 – 13 %
Valutazione preventiva dei progetti	10 – 14 %
Direzione dei lavori	18 – 24 %
Collaudo tecnico-amministrativo	17 – 22 %
Collaudo statico	8 – 14 %
attività incentivate solo per il periodo di vigenza del d.l. 32/2019, art. 1, comma 1, lett. aa)	
Attività di progettazione in tema di sicurezza (redazione del Documento di indirizzo alla progettazione)	**3 – 7%**
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	**2 - 4%**
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	**2 - 4%**
Verifica preventiva della progettazione	**8 – 12%**

Note operative:

1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	COLLABORATORI	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0,00 %
90,00 %	1	10,00 %
80,00 %	2	20,00 %
70,00 %	Pari o superiore a 3	30,00 %

2) Qualora siano nominati i collaboratori del Direttore dei lavori, l'incentivo è ripartito tra Direttore dei lavori e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI		
DIRETTORE DEI LAVORI	DIRETTORE DEI LAVORI OPERATIVO/ISPETTORE DI CANTIERE	
% Incentivo	Numero di Direttori dei lavori operativi e di Ispettori di cantiere	% Incentivo
100,00%	0	0,00 %
80,00 %	1	20,00 %
60,00 %	2	40,00 %
40,00 %	Pari o superiore a 3	60,00 %

Allegato B
(Articolo 5)

PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	
Attività	**%**
Programmazione della spesa per investimenti	2 – 4 %
R U P	26 – 34 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici	18 – 26 %
Direzione dell'esecuzione del contratto	21 – 27 %
Verifica di conformità	18 – 24 %

Note operative:

1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	COLLABORATORI	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0,00 %
90,00 %	1	10,00 %
80,00 %	2	20,00 %
70,00 %	Pari o superiore a 3	30,00 %

2) Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'incentivo è ripartito tra DEC e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)		
DEC	COLLABORATORI	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0,00 %
80,00 %	1	20,00 %
60,00 %	2	40,00 %
40,00 %	Pari o superiore a 3	60,00 %

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 113 *(Incentivi per funzioni tecniche)*. — 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-*bis*. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.»

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156:

«Art. 5 (*Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in materia di incentivi per funzioni tecniche)*. — (*Omissis*).

10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

(*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 32, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):

«Art. 20 *(Disposizioni diverse)*. — (*Omissis*).

32. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2023, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per ciascun appalto di
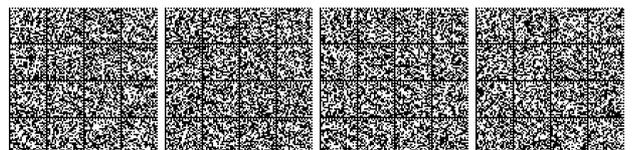
lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

(*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)):

«Art. 2 *(Disposizioni diverse)*. — (*Omissis*).

197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

(*Omissis*).»

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 5-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«Art. 24 *(Integrità, universalità ed unità del bilancio)*. — (*Omissis*).

5-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.»

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:

«Art. 13 *(Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione)*. — 1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati.»

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l) m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *r)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 23 *(Salario accessorio e sperimentazione)*. — 1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;

b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.

4-*bis*. Il comma 4 del presente articolo si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere *c)* e *d)* del secondo periodo del citato comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-

nistro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al presente comma.
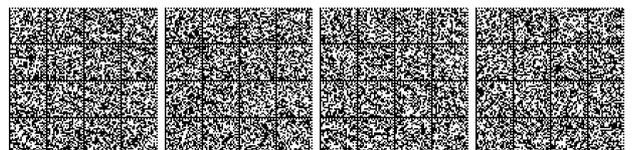
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.

6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett. *aa)*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:

«Art. 1 *(Modifiche al codice dei contratti pubblici)*. — 1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

(*Omissis*).

aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,"

(*Omissis*).»

— Il decreto del Ministro dell'interno 22 aprile 2013, n. 66 (Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 13 giugno 2013.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 è reperibile al seguente indirizzo internet: https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12775/Frontespizio%20e%20CCNL%20Comparto%20Funzioni%20Centrali%202019-2021.pdf

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2022, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2022, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare "Triennio 2019-2021"», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2022, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2002, S.O.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 106 *(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)*. — 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
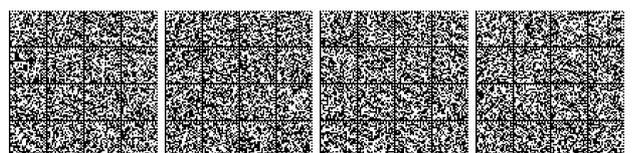
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera *a)*;

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere *b)* e *c)*, 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera *e)*, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera *d)*.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera *b)* e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
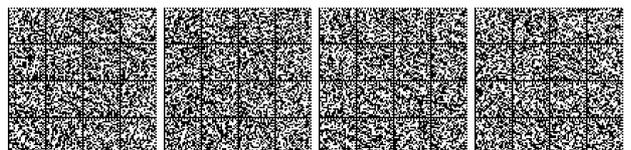
relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.»

— Si riporta il testo dell'art. 36, comma 2, lett. *a)* e *b)*, e dell'art. 63, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 36 *(Contratti sotto soglia)*. — (*Omissis*).

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

(*Omissis*).»

«Art. 63 *(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)*. — 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.».

— Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 113, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.
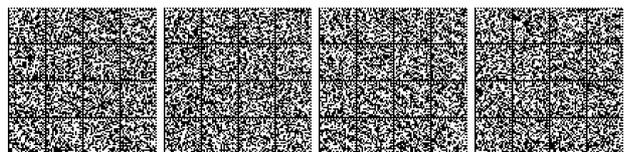
— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lett. *ss)* e *tt)*, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

(*Omissis*).

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera *ll)*;

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

(*Omissis*).»

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, e dell'art. 31, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 29 *(Principi in materia di trasparenza)*. — 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

(*Omissis*).»

«Art. 31 *(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)*. — 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

(*Omissis*).».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, lett. *aa)*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 113, commi 2, 3, 4 e 5-*bis*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, vedasi nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante: «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1999.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, vedasi nelle note alle premesse.

23G00081

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2023.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» ai lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

JORIS	Patrizia	C.V.A. S.p.A. - Chatillon
NEYROZ	Alessandro Francesco	Institut Agricole Regional - Aosta
RIGAZIO	Luciano	Institut Agricole Regional – Aosta
ACCORNERO	Roberto	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas Torino
AIAZZONE	Carlo	Banca Sella Holding S.p.A. - Biella
ALFANO	Elena	Poste Italiane S.p.A. - Alba
AZZALINI	Gabriele	FCA Services S.c.p.a. - Torino
BAGNASCO	Cristina	Confagricoltura Alessandria e Ce.S.A S.r.l. Alessandria
BARBERIS	Anna	Silvachimica S.r.l. - San Michele Mondovì
BARONE	Enzo	T.ERRE Europe S.r.l. - Brandizzo
BARUFFINI	Andrea	Banca Sella Holding S.p.A. - Biella
BASILE	Patrizia	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
BERTOLO	Daniele	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Torino
BIANCO	Sergio	Toro Assicurazioni S.p.A. (ora Generali Italia) - Torino
BISCEGLIA	Matteo	CI.EMME.A. S.r.l. - Vinovo
BONANNO	Guido Domenico	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
BONGIORNO	Salvatore	Compagnia Generale Trattori S.p.A. - Vercelli
BONINO	Giovanni	Ferrero Technical Services S.r.l. - Alba
BRUCCO	Franco	Leonardo S.p.A. - Caselle/San Maurizio Canavese
BRUSA	Antonio	Michelin Italiana S.p.A. - Torino
CANOVA	Gianfranco	Tintoria Mancini S.r.l. - Sandigliano
CAPUANO	Maurizio Giuseppe	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
CARTIA	Guglielmo Giovanni	Pininfarina S.p.A. - Cambiano
CASAZZA	Carola	Casa delle Aste Meeting Art S.p.A. - Vercelli
CHEVALIER	Paola	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
CIARFELLA	Daniele Antonello	Davide Campari-Milano S.p.A. Campari Group - Canale
CIMA	Silvana	Ellena S.p.A. - Brandizzo
CIVERA	Paolo	IPS Industrial Packaging Solution S.r.l. - Spinetta Marengo
COLOSSO	Gabriella	Confcooperative Piemonte Nord - Torino
CUSSOTTO	Maria	Banca Sella Holding S.p.A. - Vercelli
DE BORTOLI	Vincenzo	Birla Carbon Italy S.r.l. - San Martino di Trecate
DE LUCA	Fulvio Dante	Pininfarina S.p.A. - Cambiano
DELLAROLE	Luisa	Casa delle Aste Meeting Art S.p.A. - Vercelli
DEMICHELIS	Guido	Bobst Italia S.p.A. - San Giorgio Monferrato

DI NUNNO	Giuseppe	FD Group Italy S.r.l. - Torino
ERCOLE	Isabella	PPG Industries Italia S.r.l. - Quattordio
FARE'	Angelo	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa
FERRARA	Pasquale	Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Torino
FERRERO	Carlo	Sofidel S.p.A. - Porcari
FIORENZA	Silvana	Poste Italiane S.p.A. - Novara
FORTE	Anna Nadia	C.T.A. S.r.l. - Vinovo
FULCHERI	Maria Grazia	Banca Sella Holding S.p.A. - Biella
FUSCO	Claudio	Leonardo S.p.A. - Caselle/San Maurizio Canavese
FUSETTO	Elviretta	Farmacia Centrale Dr. Zuccotti Carlo snc Alessandria
GALLO	Anna Maria Grazia	Poste Italiane S.p.A. - Torino
GUIDETTI	Gianni	Giacomini S.p.A. - San Maurizio D' Opaglio
GUZZO	Anna	Ledoga S.r.l. - San Michele Mondovì
GUZZO	Paola	Leonardo S.p.A. - Caselle/San Maurizio Canavese
LIUNI	Gabriella	Leonardo S.p.A. - Caselle/San Maurizio Canavese
LUPPINO	Maurizio	Bobst Italia S.p.A. - San Giorgio Monferrato
MAIORANO	Giuseppe	Birla Carbon Italy S.r.l. - San Martino di Trecate
MALPEDE	Gerardo	FCA Italy S.p.A. - Torino
MAREMMI	Silvano	Pininfarina S.p.A. - Cambiano
MASCHIO	Rosella	Seta S.p.A. - Settimo Torinese
MASOTTI	Maria Antonietta	Silco S.r.l. - Rivalta di Torino
MAZZINI	Marco Giovanni	Michelin Italiana S.p.A. - Alessandria
MELE	Alberico	Hitachi Rail STS S.p.A. - Piossasco
MEZZANATTO	Giancarlo	Leonardo S.p.A. - Caselle/San Maurizio Canavese
MOIA	Carlo Claudio	MECAER Aviation Group S.p.A. - Borgomanero
ORECCHIA	Claudio	CGT Logistica Sistemi S.p.A. - Carugate
OSTORERO	Claudio	CeMeDi S.r.l. - Torino
PARISI	Antonio	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Torino
PASTORINO	Pietro	Leonardo S.p.A. - Caselle/San Maurizio Canavese
PESCAROLO	Giorgio	Leonardo S.p.A. - Caselle/San Maurizio Canavese
PICCO	Silvio	Birla Carbon Italy S.r.l. - San Martino di Trecate
PIPINO	Guido	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
PIREDDA	Laura	Leonardo S.p.A. - Caselle/San Maurizio Canavese
POLES	Ericprimo	Silvateam S.p.A. - San Michele Mondovì
PONTIN	Luigi	Leonardo S.p.A. - Caselle/San Maurizio Canavese
PROVERBIO	Fulvio	Sarpom S.r.l. - San Martino di Trecate
QUALIZZA	Stefano	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
RACCA	Mariella	Soremartec Italia S.r.l. - Alba
RAMASSOTTO	Luigi	Novomeccanica S.r.l. - Bruino
REVELLO	Luigi	Ferrero Industriale Italia S.r.l. - Alba
ROASIO	Maurizio	Leonardo S.p.A. - Caselle/San Maurizio Canavese
RONCAROLO	Claudio	Compagnia Generale Trattori S.p.A. - Vercelli
SACCOTELLI	Nicoletta	Olivetti S.p.A. - Ivrea
SCIANDRA	Giovanni	e-distribuzione S.p.A. - Cuneo
SISCI	Umberto	CI.EMME.A. S.r.l. - Vinovo
SOLETTI	Tiziano	Leonardo S.p.A. - Caselle/San Maurizio Canavese
SPINONI	Maurizio	Leonardo S.p.A. - Torino
TASCA	Pietro	Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. - Torino
TELARO	Annamaria	De Agostini Publishing S.p.A. - Novara

TRANCHERO	Bruno	Leonardo S.p.A. - Torino
TROTTO GATTA	Elena	Banca Sella Holding S.p.A. - Torino
VALENTI	Paolo	Banca Sella Holding S.p.A. - Biella
VALENZANO	Giuseppe	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
VERZINO	Paola Maddalena	Leonardo S.p.A. - Torino
VIETTI	Piero	Michelin Italiana S.p.A. - Cuneo
VINAI	Bruno	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
ZANATTO	Roberto	Enel Energia S.p.A. - Torino
ZOLLO	Silvana	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas Asti
ADAMO	Barbara	S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. - Milano Malpensa
ADAMO	Edoardo	ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Milano
ADENE'	Luigi	Cremoplast Technology S.r.l. - Tradate
AIRAGHI	Franco Maria	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas Assago
ALFONSO	Alessandro	Trevi S.p.A. - Cesena
ANZANI	Luciana	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas Assago
AZZALI	Jonata	Maserati S.p.A. - Modena
AZZI	Gustavo	Bondioli & Pavesi S.p.A. - Suzzara
BALLABIO	Alessandro	A2A S.p.A. - Brescia
BARATTI	Mara	ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Milano
BARONE	Lidia	Alfredo Grassi S.p.A. - Lonate Pozzolo
BASSIN	Giovanna	MA.GO.CAR. Service snc - Borgo San Siro
BASSO	Giuseppe	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa/Samarate
BATTAGLIA	Giovanni	ILPRA S.p.A. - Mortara
BENDINI	Marco	Iveco S.p.A. - Brescia
BERTOLDO	Massimo	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa/Samarate
BIANCHI	Andrea	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa/Samarate
BIANCHINI	Tiberio	Rebaioli S.p.A. - Darfo Boario Terme
BODINI	Stefano	Fasternet S.r.l. - Borgosatollo
BOMBARDA	Gianluigi	DMG Mori Global Service Turning S.r.l. - Brembate di Sopra
BONALDO	Graziano Luigi	Scarpa & Colombo S.r.l. - Legnano
BONATO	Emma	Poste Italiane S.p.A. - Milano
BONOMETTI	Giuseppe	Iveco S.p.A. - Brescia
BRAMBILLA	Marco	STMicroelectronics S.r.l. - Agrate Brianza
BRESCIANI	Emanuele	Banca Credito Cooperativo Agrobresciano Soc. Coop.va - Ghedi
BUCCI	Daniela	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Assago
CALDARONE	Gabriella	Leonardo S.p.A. - Nerviano
CAMBIAGHI	Enrico	e-distribuzione S.p.A. - Monza
CAMOLINI	Maria Teresa	Molini Rosignoli S.r.l. - Mantova
CANTONI	Augusto	Officine Meccaniche Rezzatesi S.r.l. - Rezzato
CANZI	Elena	ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Milano
CAPRA	Maria Antonietta	Gewiss S.p.A. - Cenate Sotto
CAPUCCI	Fausto	Mantovanibenne S.r.l. - Mirandola
CARBONI	Andrea	Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

		Cinisello Balsamo
CARULLO	Paolo	Federal-Mogul Italy S.r.l. - Mondovì
CASIRAGHI	Ivana	Brianza Plastica S.p.A. - Carate Brianza
CAUZZO	Luca	ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Milano
CERRI	Silvia	STMicroelectronics S.r.l. - Cornaredo
CHIARI	Carlo	I.V.A.R. S.p.A. - Prevalle
CLERICI	Massimo	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa/Samarate
COCCHI	Fabrizio	Albertani Corporates S.p.A. - Edolo
COLOMBO	Laura	A2A S.p.A. - Milano
COLONNA	Raffaele	ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Milano
CONTI	Gianluca	Sonzogni Camme S.p.A. - Fara Gera d'Adda
CORTESI	Rosella Maria	RxPack S.r.l. - Oggiono
CORTINOVIS	Carmelo	Persico S.p.A. - Nembro
CRISTOFARO	Carlo	L.M. Lavorazioni Metallurgiche S.r.l. - Lonato del Garda
D'ANDREA	Giovanna	Poste Italiane S.p.A. - Milano
DE SANCTIS	Giacomo	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Milano
DE SIMONE	Giulio	Miele Italia S.r.l. - Appiano sulla Strada del Vino
DEAGOSTINO	Mario	MA.GO.CAR. Service snc - Borgo San Siro
DEL VINCENZO	Alessandra	Cassoni Assicurazioni S.r.l. - Sondrio
DELPOZZO	Alberto	Streparava S.p.A. - Adro
DI MAIO	Michelangelo	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas -Milano
DORMENTATI	Ruggero	Griven S.r.l. - Castel Goffredo
D'OVIDIO	Ovidio	Novartis Farma S.p.A. - Origgio
DOZIO	Nicoletta Bertilla	ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Milano
DRAGO	Gaetano	Fercam S.p.A. - Vignate
FAIPO’	Sergio	Martinenghi Tech S.r.l. - Albignano d'Adda di Truccazzano
FALLERI	Bruno	Riva Arredamenti S.p.A. - Brescia
FERRABUE	Guglielmo	Brembo S.p.A. - Stezzano
FERRARI	Roberto	Bracco Imaging S.p.A. - Ceriano Laghetto
FORONI	Gian Luca	Poste Italiane S.p.A. - Guastalla
FRANGI	Alessandra	Tessitura Tele Metalliche Rossi S.r.l. – Villa Guardia
FUMAGALLI	Fabrizio	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas – Milano
GALBIATI	Mariangela	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Assago
GALELLI	Margherita	Banca Credito Cooperativo Agrobresciano Soc. Coop.va - Ghedi
GALLIENI	Paola Maria	Gruppo Pontiggia S.r.l. - Figino Serenza
GALLOTTA	Raffaele	IBM Italia S.p.A. - Segrate
GASPARINI	Mirko	Tessitura Tele Metalliche Rossi S.r.l. - Villa Guardia
GIACOMELLI	Mariavittoria	Poste Italiane S.p.A. - Cremona
GIARDINO	Sergio	SOAG Europe SA - Morbio Inferiore
GIGANTI	Luca Pierpaolo	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Gorgonzola
GIORGIO	Elvisio	S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. - Milano Malpensa
GIROLA	Annalisa	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa/Samarate
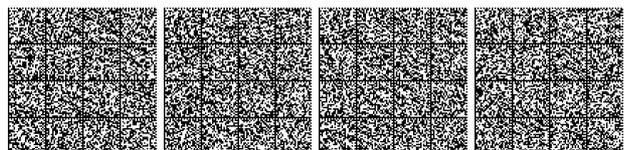
GORNI	Luca	A2A Calore & Servizi S.r.l. - Brescia
GRASSI	Elena	Fercam S.p.A. - Rho
GUAITANI	Patrizia	IBM Italia S.p.A. - Segrate
INVERNIZZI	Sergio	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas Milano
IORI	Stefano	Leonardo S.p.A. - Nerviano
LANDONIO	Franco	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa/Samarate
LEONARDI	Massimo	Michelin Italiana S.p.A. - Milano
LICANDRO	Cinzia	Italfarmaco S.p.A. - Milano
LINETTI	Maddalena	Palazzoli S.p.A. - Brescia
LOFINO	Daniela Carmela	Istituto Luso Farmaco d' Italia S.p.A. - Rozzano
LOSI	Fabrizio	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa/Samarate
MAGRI	Claudio	Cittadini S.p.A. - Paderno Fanciacorta
MAGRI	Massimo	Ronchi Mario S.p.A. - Gessate
MANERA	Mauro	Leonardo S.p.A. - Nerviano
MANGOLINI	Ettore	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Gorgonzola
MARAFETTI	Andrea	A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. regione Lombardia
MARIANI	Ludovico	BrianzAcque S.r.l. - Monza
MASTRACCHIO	Stefania	Confartigianato Imprese - Bergamo
MELONI	Elisabetta	Roter Italia S.r.l. - Ostiglia
MENEGHELLO	Fabrizio Domenico	Fontana Luigi S.p.A. - Veduggio con Colzano
MERANTE	Ortenzio	ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Milano
MILESI	Marina Patrizia	ABB S.p.A. - Sesto San Giovanni
MIOLI	Maria Cristina	Poste Italiane S.p.A. - Milano
MOLINARI	Massimo	Unareti S.p.A. - Brescia
MOLTINI	Edio	ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Milano
MONDELLINI	Carola	Leonardo S.p.A. - Nerviano
MONTRASIO	Stefania	S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. - Milano Linate
MORETTI	Alessandro	Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A. - Gardone Val Trompia
MORETTI	Maurizio	A2A Gencogas S.p.A. - Sermide e Felonica
MORI	Graziella	Translombarda S.r.l. - Ceresara
MUCCI	Massimiliano	Pfizer S.r.l. - Milano
MUCCIGNATO	Rossella	Poste Italiane S.p.A. - Alessandria
PARLADORI	Giorgio	SM Optics S.r.l. - Cologno Monzese
PARUCCINI	Emanuela Emilia Maria	Novartis Farma S.p.A. - Origgio
PECCHIO	Silvano	Pomellato S.p.A. - Milano
PEDERSINI	Mauro	Z.B. di Codenotti S.r.l. - Sarezzo
PEDERSOLI	Leonardo	S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. Milano Linate
PERICO	Cesare	Enel Energia S.p.A. - Milano
PERREGRINI	Agostino	Nuovo Pignone S.r.l. - Talamona
PESSINA	Raffaella	ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Milano
PIAZZA	Luigi	Agroclima S.p.A. - Alfianello
PIGOZZO	Massimo Angelo Vittorio	Gildo Profilati S.r.l. - Aicurzio
PINI	Mauro	Brawo S.p.A. - Pian Camuno
PIOVANELLI	Giuseppe	Gnutti Carlo S.p.A. - Maclodio
PLUDA	Giovanni	Stanadyne S.p.A. - Castenedolo
POCATERRA	Enrica Giovanna	Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. - Novara

POLI	Daniele	Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A. Gardone ValTrompia
PRETELLI	Roberto	OMR Holding S.p.A. - Rezzato
PRETTO	Luisella	Brianza Plastica S.p.A. - Carate Brianza
RACITI	Salvatore	IBM Italia S.p.A. - Segrate
RAVASIO	Luciano	Ecologica Naviglio S.p.A. - Robecchetto
REGONINI	Roberto	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa/Samarate
RIMOLDI	Edoardo	Leonardo S.p.A. - Nerviano
ROCCHI	Fabio	Gnutti Carlo S.p.A. - Maclodio
ROMANO	Remo	DIA S.p.A. - Calcinato
ROMELLINI	Luca Roberto	Banca Popolare di Sondrio S.p.A. - Sondrio
RONCOLATO	Sergio	Za.Ber. S.r.l. - Lonate Pozzolo
RONDI	Francesco	e-distribuzione S.p.A. - Milano
ROSINA	Giovanni	A2A S.p.A. - Milano
SAMOGGIA	Patrizia Maria	ATM Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Milano
SANGUANINI	Anselmo	Lubiam S.p.A. - Mantova
SAVOLDI	Giovanni	A2A S.p.A. - Milano
SCANZI	Gabriella	OMR Holding S.p.A. - Rezzato
SILVESTRI	Roberto Sante	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Gorgonzola
SIMONINI	Giovanna Margherita	Amsa S.p.A. Gruppo A2A - Milano
SPAGNOL	Marco	Studio Informatica S.r.l. - Como
SPATARO	Maria	Poste Italiane S.p.A. - Bergamo
SPINI	Mauro	Ferramenta Mora Venanzio di Mora Cristina & C. snc - Pedrengo
SPREAFICO	Dante	Monzesi S.r.l. - Nova Milanese
SPREAFICO	Fabio	Elettrosystem S.r.l. - Barzago
TANADINI	Roberta Cristina	Bresciacciai S.r.l. - Cella Dati
TATEO	Marina	Confartigianato - Bergamo
TESTINI	Lido	OMR Holding S.p.A. - Rezzato
TOMMASELLA	Paolo	STMicroelectronics S.r.l. - Agrate Brianza
TONELLI	Bruno	Polieco MBP S.r.l. - Cazzago San Martino
VACCARI	Daniela	Poste Italiane S.p.A. - Milano
VAILATI	Roberto	Ronchi Mario S.p.A. - Gessate
VANOLI	Fausto Ambrogio	Leonardo S.p.A. - Cascina Costa/Samarate
VAROTTI	Giorgio	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Milano
VITTORI	Mariagrazia	Alfredo Grassi S.p.A. - Lonate Pozzolo
VITTORIO	Maria	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Brescia
ZORZINI	Arturo	OMR Holding S.p.A. - Rezzato
CHIOMENTO	Cinzia	Ferrari F.lli Lunelli S.p.A. - Trento
LENZI	Ugo	Libardoni Costruzioni S.r.l. - Levico Terme
MARGOLA	Dario	Gambarotta Gschwendt S.r.l. - Trento
NEGHERBON	Antonella	Consorzio Melinda S.C.A. - Cles
PASI	Ivo	VI-DA S.r.l. - Storo
PICCINELLI	Editta	O.M.P. Piccinelli S.r.l. - Storo
STANCHINA	Mauro	Mariani S.p.a. - Rovereto
TOMASI	Isabella	TIM S.p.a. - Bolzano
TRETTEL	Anna	C.S.R. U.I.L. di Trento – Trento
BORDONARO	Roberto	Miele Italia S.r.l. - Appiano sulla Strada del Vino
CHIEREGATO	Sonia	FERCAM S.p.A. - Bolzano
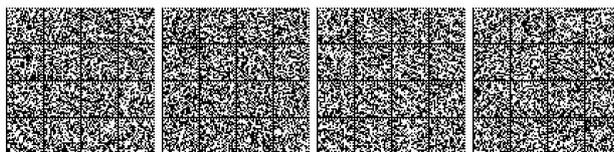
CHIETTINI	Alfonso	Iveco Defence Vehicles S.p.A. - Bolzano
FEDERSPIELER	Siegfried	Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop.va - Bolzano
IANESELLI	Mauro	TIM S.p.A. - Bolzano
SINN	Franz	Athesia Druck S.r.l – Bolzano
ARMELLIN	Danilo	Electrolux Italia S.p.A. - Susegana
BALAN	Alessandro	Aermec S.p.A. - Bevilacqua
BEDONT	Carlo	Luxottica S.r.l. - Agordo
BELLOTTO	Fosco	Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Udine
BERIAN	Sandro	F.B.R. Bruciatori S.r.l. - Angiari
BOATTO	Simonetta	Nidec Global Appliance Europe S.r.l. - Pordenone
BROGGI	Fabio	Rubelli S.p.A. - Venezia
BUSATO	Lino	A.T.I. Automazione Trasporti Interni S.p.A. - Lancenigo di Villorba
CARLETTI	Mario	Enel Italia S.p.A. - Mestre
CENTINARO	Silvia	De Rigo Vision S.p.A. - Longarone
CHINELLATO	Ernesto	Nillab Manifatture Italiane S.p.A. - Fiesso d'Artico
CONSEROTTI	Roberto	Poste Italiane S.p.A. - Mestre
CONTE	Mauro	Sirio S.r.l. - Casale sul Sile
CORSO	Gianluca	F.o.m.e.t. S.p.A. - San Pietro di Morubio
CUBI	Daniela	Enologica Vason S.p.A. - San Pietro in Cariano
DA ROLD	Rosella	Unifarco S.p.A. - Santa Giustina
DAL CIN	Lucia	Meteor sas di Fabio dell'Oglio - Mareno di Piave
DAL POZZO	Romeo	Poste Italiane S.p.A. - Verona e Legnago
DAVANZO	Giannino	Risanamento Fognature S.p.A. - Salgareda
DE BARBA	Monica	De Rigo Vision S.p.A. - Longarone
DE BERNARDO	Caterina	Giorgio Fedon & Figli S.p.A. - Alpago
DE VECCHI	Luciano	Electrolux Italia S.p.A. - Porcia
DEL DIN	Marco	Luxottica S.r.l. - Agordo
DELLA GIUSTINA	Flavio	Electrolux Professional S.p.A. - Pordenone
DI TONNO	Flaminio	e-distribuzione S.p.A. - Mestre
DONEGA'	Claudio	Infun For S.r.l. - Rovigo
FACCHIN	Sergio	Leonardo S.p.A. - Ronchi dei Legionari
FAVARO	Paolo	Enel Energia S.p.A. - Padova
FERRI	Mauro	Mantovanibenne S.r.l. - Mirandola
FILIPPETTO	Enzo	Mosaico S.p.A. - Mignagola di Carbonera
FOFFANO	Renato Giorgio	Fedon & Figli S.p.A. - Alpago
FOSSEN	Gianluigi	Unifarco S.p.A. - Santa Giustina
FRACCAROLI	Stefano	Safas Group S.p.A. - Tavernelle di Altavilla Vicentina
GAGGIO	Valeria	e-distribuzione S.p.A. - Mestre
GIORA	Massimo	Gasparini S.p.A. - Mirano
GOBBIS	Laura	Luxottica Group S.p.A. - Agordo
GREGORI	Giuseppe	BMW Italia S.p.A. - Volargne
LIVIERI	Lorenzo	Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.A. Ponte San Nicolò
MACCAGNAN	Claudio	Hydro Extrusion Italy S.r.l. - Feltre
MARCONATI	Davide	Leonardo S.p.A. - Venezia Tessera
MARTINI	Germano	Bettiol S.r.l. - Villorba
MASO	Nadia	Nillab Manifatture Italiane S.p.A. Fiesso d'Artico
MELLONI	Lucia	O.C.S. Officine Costruzioni Speciali S.p.A.
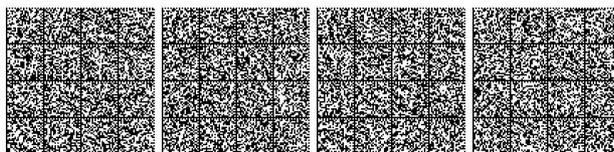
		Albignasego
MENIA CADORE	Apollonia	Galvalux S.r.l. - Tai di Pieve di Cadore
MICHELETTO	Luca	Fassa S.r.l. - Spresiano
MIGOTTO	Leonardo	Fassa S.r.l. - Spresiano
MILANESE	Marisa	GE.AL.VE. S.r.l. - Venezia
MINATO	Renato	Carron Cav. Angelo S.p.A. - San Zenone degli Ezzelini
MORANDINI	Claudio	KONE S.p.A. - Verona
MORELLI	Domenico	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Venezia
NEGRETTO	Ruggero	Bottega Veneta Logistica S.r.l. – Montebello Vicentino
NICOLINI	Michele	AERMEC S.p.A. - Bevilacqua
OSTI	Barbara	CMT S.r.l. - Rovigo
PAONE	Roberto	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Verona
PAROLINI	Antonella	Olip Italia S.p.A. - Colà di Lazise
PIANEZZOLA	Francesco	Polidoro S.p.A. - Schio
PICCHINENNA	Rosalba	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Venezia
PINATO	Maria Luisa	Pressofusione Saccense S.r.l. - Piove di Sacco
PIZZOLO	Chiara	Pedrollo S.p.A. - San Bonifacio
POSENATO	Tiziano	Gruppo Mastrotto S.p.A. - Arzignano
PRATI	Sergio	Evoluzione Legno S.r.l. - Lugagnano di Sona
RIMOLDI RUDATIS	Roberto	Tofana S.r.l. - Cortina d'Ampezzo
RONDINA	Flavio	Infun For S.r.l. - Rovigo
SARTORE	Claudio	Poste Italiane S.p.A. - Monselice
SAUGO	Emanuela	Studio Altieri S.p.A. a socio unico - Thiene
SCANDELLARI	Adriano	Enel Green Power Italia S.r.l. - Mestre
SCUSSEL	Carlo	e-distribuzione S.p.A. - Venezia
SLAVIERO	Claudio	Busitalia Veneto S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Padova
SLONGO	Ivo	Deon S.p.A. - Belluno
SOLDAN	Massimo	Piovan Otello & C. Impianti Elettrici S.r.l. Saccolongo
VICENTINI	Chiara	F.B.R. Bruciatori S.r.l. – Angiari
VIDOTTO	Renato	Meteor sas di Fabio dell'Oglio - Mareno di Piave
VISINTIN	Gianpaolo	Electrolux Italia S.p.A. – Susegana
VOLTAN	Loretta	O.C.S. Officine Costruzioni Speciali S.p.A. Albignasego
ZAMBON	Giovanni	Pedrollo S.p.A. - San Bonifacio
ZANETTE	Nicolina	Perenz S.r.l. - Quero Vas
ZENNARO	Carlo	Datalogic S.r.l. - Cologno Monzese
ZUCCOTTI	Massimo	Gardaland S.r.l. - Castelnuovo del Garda
ZUGLIAN	Diego	Ferro Berica S.r.l. - Vicenza
ANDRETTO	Alberto	Chiurlo S.r.l. - Basaldella
BAGNAROL	Stefano	e-distribuzione S.p.A. - Pordenone
BERTOLDI	Michela	Savio Macchine Tessili S.p.A. - Pordenone
BIASUTTI	Flavio	Leonardo S.p.A. - Ronchi dei Legionari
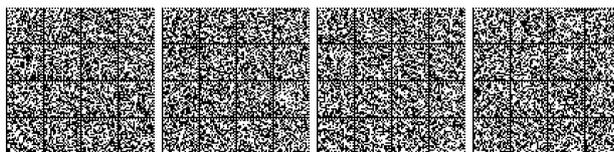
CAMPAGNOLO	Alvise	Ydra Marine S.r.l. - Latisana
CATTAROSSI	Stefano	Cisl Patronato Inas Udine - Udine
CECCHELLERO	Andrea	Nidec Global Appliance Europe S.r.l. - Pordenone
CREMON	Marco	Fincantieri S.p.A. - Trieste
DE MARCO	Rino	Sacer Uliana Luciano S.r.l. - Pavia di Udine
DE MICHIEL	Mauro	Poste Italiane S.p.A. - Spilimbergo
DEL SAVIO	Paolo	Laytech S.r.l. - Susegana
DEPETRONI	Mauro	Allianz S.p.A. - Trieste
DI GIORGIO	Loris	Fincantieri S.p.A. - Trieste
KUCICH	Marina	Federmanager Friuli Venezia Giulia - Trieste
MANNA	Anna Maria	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Trieste
OMETTO	Marco	Danieli Automation S.p.A. - Buttrio
PECCOL	Ulisse	Electrolux Italia S.p.A. - Porcia
POLETTO	Roberto	Autotrasporti Chiarcosso S.r.l. - Udine
POLLI	Giorgio	Trieste Trasporti S.p.A. - Trieste
RIZZI	Claudio	Tonello S.p.A. - Buttrio
SUGGI LIVERANI	Furio	Illycaffè S.p.A. - Trieste
TOMASIELLO	Vito	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas Padova
VENIER	Roberto	O.M.M. S.r.l. - Vigo di Cadore
VILLANI	Gerardo	Arbor S.r.l. - San Giovanni al Natisone
ZANELLA	Morena	Meccanografica Aziendale S.r.l. – Trieste
ASSANDRI	Marcella	Verallia Italia S.p.A. - Savona
BENZA	Vincenzo	Intesa San Paolo S.p.A. - Imperia
BERTA	Alessandro	Unione Industriali Prov. Savona - Savona
BIGNONE	Andrea	Fincantieri S.p.A. - Genova
CANTATORE	Roberto	Hitachi Rail STS S.p.A. - Genova
CASAZZA	Roberto	Tim S.p.A. - Genova
DAGLIO	Marcello	Mastelli S.r.l. - Bussana Vecchia
DAMONTE	Maurizio	Banca Passadore S.p.A. - Genova
DE SANTIS	Massimiliano	Leonardo S.p.A. - La Spezia
DI TOMASO	Rosanna	Leonardo S.p.A. - La Spezia
FALOIA	Giuliano	e-distribuzione S.p.A. - La Spezia
GHILINO	Giancarlo	Leonardo S.p.A. - Genova
LEVRATTO	Marina	Poste Italiane S.p.A. - Genova
LICOFONTE	Marco	ELSEL S.r.l. - La Spezia
LIGUTTI	Maria Cristina	CNA - Massa Carrara
LUNA	Pietro	Ferrero S.p.A. - Alba
MACUZ	Antonella	Leonardo S.p.A. - La Spezia
MERIGGIOLI	Barbara	Leonardo S.p.A. - Genova
MODICA	Federico Guglielmo	Leonardo S.p.A. - Genova
MOSCARDINI	Marina	Verallia S.p.A. - Savona
PESCATORI	Massimo	Esso Italiana S.p.A. - Roma
PICCARDO	Domenico	Fincantieri S.p.A - Genova
POLI	Ornella	MBDA Italia S.p.A. - La Spezia
PORCILE	Maurizio	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Genova
PORTUNATO	Danilo	La Spezia Container Terminal S.p.A. - La Spezia
ROGNA	Paola	Villa Montallegro S.p.A. - Genova
SAMMARRUCO	Elisabetta	Villa Montallegro S.p.A. - Genova
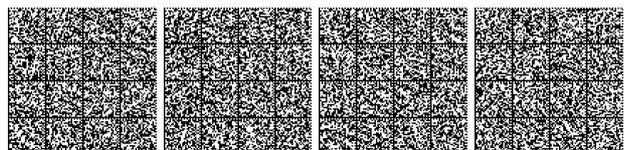
SCALZI	Enrico	MA. Grendi S.p.A. - Genova
TIRASSO	Bruno	Ignazio Messina & c. S.p.A. - Genova
TRIVELLONI	Fabrizio	NH Hotels S.p.A. - La Spezia
ALBONETTI	Stefano	Poste Italiane S.p.A. - Bologna
ALESSI	Giorgio	e-distribuzione S.p.A. - Bologna
ALESSI	Nicola	Datasensing S.r.l. - Modena
AMADORI	Barbara	Casa di Cura Villa Bellombra S.p.A. - Bologna
ANELLI	Cristina	ACMI S.p.A. - Fornovo Taro
BACCARANI	Sandra	LOGO S.r.l. - Borgoricco
BARABASCHI	Paola	Studio Cella sas - Piacenza
BARALDI	Giovanni	OMR Fonderia San Felice S.r.l.- San Felice sul Panaro
BARBIERI	Edith	Fondazione Collegio S. Carlo - Modena
BASSI	Gloria	Electrolux Italia S.p.A. - Forlì
BATTISTINI	Tiziano	Ferrari S.p.A. - Maranello
BELLONI	Maurzio	Industria meccanica Bassi Luigi & C. S.p.A. San Rocco al Porto
BERGAMINI	Guglielmo	Automobili Lamborghini S.p.A. - Sant'Agata Bolognese
BERNI	Maurizio	Torex S.p.A. - San Prospero
BERTOZZI	Massimo	Aetna Group S.p.A.- Villa Verucchio
BONI	Raffaella	Servizi Confesercenti S.r.l. - Modena
BOSELLI	Tiziano	Barilla G. & R. F.lli S.p.A. - Parma
BRUSA	Giuseppe	Datalogic S.r.l. - Calderara di Reno
BUSANI	Ulderico	Walvoil S.p.A. - Reggio Emilia
CALZOLARI	Gabriele	Walvoil S.p.A. - Reggio Emilia
CANTARELLI	Roberto	Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. Bologna
CAPITANI	Giuseppe	Enel Italia S.p.A. - Roma
CARUBETTI	Enrico	Casappa S.p.A. - Lemignano di Collecchio
CASA	Fabrizio	Enel Green Power Italia S.r.l.- Isola Palanzano
CASADEI	Armando	Centro Radio TV di Casadei S.r.l. - Forlì
CASTELLANI	Mauro	Poste Italiane S.p.A. - Bologna
CASTIGLIONE	Gian Nicola	Chiesi Farmaceutici S.p.A. - Parma
CATTINI	Patrizia	Poste Italiane S.p.A. - Bologna
CENCI	Redenzio	Emil Banca Credito Cooperativo Soc.Coop. Bologna
CHIOSSI	Ivano	Walvoil S.p.A. - Reggio Emilia
COMPIANI	Stefano	Credit Agricole S.p.A. - Parma
COSTANTINI CUOGHI	Luigi	Golinelli S.r.l.- Formigine
COVATI	Giampiero	Falegnameria Dotti Guido Corrado S.r.l. - Piacenza
DONDI	Paolo	OMR Fonderia San Felice S.r.l. - San Felice sul Panaro
FABBRI	Ivano	Aetna Group S.p.A. - Villa Verucchio
FAVA	Giuseppe	Barilla G. & R. F.lli S.p.A. - Parma
FERIOLI	Antonio	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas Parma
FERRARI	Mauro	Epta S.p.A. - Milano
FESTA	Elio	Tampieri Energie S.r.l.- Faenza
FINI	Massimo	Enel Energia S.p.A. - Bologna
FOPPIANI	Silvano	SIMAS S.r.l. - San Rocco al Porto
FORLANI	Anna	AR.Com. Soc. Coop. Confartigianato Imprese Molinella-
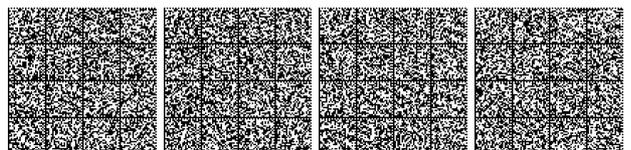
		Molinella
FRACASSI	Paolo	Paver S.p.A. - Piacenza
GAETA	Desiderio	Focchi S.p.A. - Poggio Torriana
GHEZZI	Giuseppe	Musetti S.p.A. - Pontenure
GIACOMETTI	Mario	Golfera in Lavezzola S.p.A. - Lavezzola
GIOGOLI	Giampaolo	Walvoil S.p.A. - Reggio Emilia
GROSSI	Giovanni	Mutti S.p.A. - Montechiarugolo
GUAITOLI	Daniele	e-distribuzione S.p.A. - Carpi
GUARDIANI	Paolo	Consorzio Agrario Terre Padane Scrl - Piacenza
GUIDI	Nicoletta	Datalogic S.p.A. - Calderara di Reno
IMBRIACO	Graziano	Datalogic S.p.A. - Calderara di Reno
MAESTRI	Giampietro	Idrotermica San Giorgio S.r.l.- San Giorgio Piacentino
MAGLI	Monica	Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. - Bologna
MALATESTA	Manlio	C.M.C. Cooperativa Muratori e Cementisti Soc. Coop Ravenna
MARCHESI	Pietro	CDF Costruzioni S.r.l. - Piacenza
MARIANI	Cesare	Datalogic S.p.A. - Calderara di Reno
MARINA	Monica Cristina	Confcommercio Bologna - Bologna
MARTINI	Valter	TPER S.p.A. - Bologna
MASINI	Giorgio	Pazzini Stampatore Editore S.r.l. - Verucchio
MATTEUCCI	Massimo	Italpak S.r.l. - Forlì
MATTIOLI	Guglielmo	Moss S.r.l. - Reggio Emilia
MENABUE	Vanna	Intima Moda S.p.A. - Modena
MILANI	Elena	GSF di Schiavi S.r.l. Unipersonale - Rottofreno
MINOTTI	Marco	Poste Italiane S.p.A. - Bologna
MONACELLI	Gennaro	CNH Industrial Italia S.p.A. - Modena
NEGRINI	Letizia	Sica S.p.A. – Alfonsine
NERI	Andrea	Giorgio Fanti S.p.A. - Casalecchio di Reno
NERI	Laura	Mantovanibenne S.r.l. - Mirandola
PADOAN	Mauro	Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Ferrara
PARESCHI	Fabrizio	Datalogic S.p.A. - Calderara di Reno
PERUZZI	Pier Giorgio	Datalogic S.p.A. - Calderara di Reno
PIZZIGONI	Massimo	Parmacotto S.p.A. - Marano
PONTIROLI	Mirko	Mantovanibenne S.r.l. - Mirandola
QUERCIOLI	Marco	Giorgio Fanti S.p.A. - Casalecchio di Reno
RABEGGIANI	Giulio	Minipan S.r.l. - Massa Lombarda
RETUS	Vincenzo	CNH Industrial Italia S.p.A. - Modena
RINALDI	Manuele	Aetna Group S.p.A. - Villa Verucchio
RIVETTI	Luigi	Ingranaggi Moreali Mario S.p.A. - Reggio Emilia
RIZZI	Angelo	FRAL Costruzioni Meccaniche S.r.l. - Molinella
ROMAGNOLI	Renzo	Datalogic S.p.A. - Calderara di Reno
ROMANI	Sandra	La Cassa di Ravenna S.p.A. - Ravenna
RONDA	Alberto	T.T.A. S.r.l. - Piacenza
ROSELLI	Anna	LOGO S.r.l. - Borgoricco
ROSSI	Daniele	Focchi S.p.A. - Poggio Torriana
ROSSI	Giuseppe	I.G.T. Impresa Generale Torri S.r.l. Mercato Saraceno
ROSSI	Silvia	Aetna Group S.p.A. -Villa Verucchio
SANTINI	Enrico	Fiori Group S.p.A. - Finale Emilia
SARAGONI	Massimo	Electrolux Italia S.p.A. - Forlì
SETTI	Fabio	ABL S.r.l. - Cavezzo
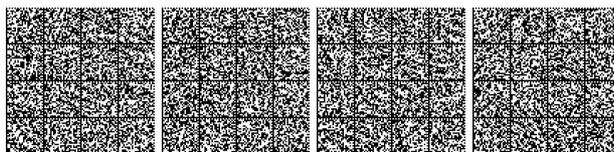
SOLDATI	Massimo	MC Meldola di Coveri Wladimiro & C. snc Meldola
TAGLIAFERRI	Massimo	Groppalli S.r.l. - Gragnano Trebbiense
TAGLIANI	Massimo	Confcommercio Bologna - Bologna
TARRONI	Roberta	Pelliconi & C. S.p.A. - Ozzano Emilia
TARTARI	Davide	Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Ferrara
TARTARI	Paola	Automobili Lamborghini S.p.A. - Sant' Agata Bolognese
TAVERNELLI	Raffaella	CNH Industrial Italia S.p.A. - Modena
TEMPORALI	Giovanni	Renato Lusa S.r.l. - Massa Lombarda
VIGNUDINI	Giordano	Ferrari S.p.A. - Maranello
ZANNONI	Daniela	Federcoop Romagna Soc. Coop. – Ravenna
ACCIAI	Dionisio	Eldes S.r.l. - Scandicci
ACQUARELLI	Paola	Edifir Edizioni Firenze S.r.l. - Firenze
AGLIETTI	Lara	Salvatore Ferragamo S.p.A. - Firenze
ANESI	Tiziana	Celine Production S.r.l. - Strada in Chianti
BACCETTI	Lara	Leo France S.r.l. - Firenze
BALBO	Rossana	Bruno Baldassari & F.lli S.p.A. - Capannori
BARBIERI	Gianni	Venator Italy S.r.l. - Scarlino
BARDAZZI	Marco	Enel Global Services S.r.l. - Firenze
BAZZACO	Fabio	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
BAZZANI	Lorenzo	Enel Global Services S.r.l. - Firenze
BEI	Simone	Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. - Firenze
BENVENUTI	Stefania	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
BERTINI	Paolo	Enel Energia S.p.A. - Livorno
BERTOLAMI	Antonino	Hotel Savoy / Rocco Forte & Family (Florence) S.p.A - Firenze
BETTINI	Massimiliano	ROSSS S.p.A. - Scarperia e San Piero
BIANCHI	Brunella	Caseificio Sociale Manciano Soc. Agr. Coop. Manciano
BIANCHI	David	Nuovo Pignone International S.r.l. - Firenze
BILLI	Luca	Cuoificio Bisonte S.p.A. - Santa Croce sull' Arno
BONGIOANNI	Lucia	Nuovo Pignone International S.r.l. - Firenze
BRACALONI	Fabio	Leonardo S.p.A. - Livorno
BRUNETTI	Laura	Busitalia Rail Service S.r.l. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Firenze
CALDARI	Paolo	Leonardo S.p.A. - Livorno
CAMBI	Luca	Whirlpool EMEA S.p.A. - Siena
CAMPANARO	Lucia	Poste Italiane S.p.A. - Sesto Fiorentino
CAPPELLINI	Piero	Pugi R.G. S.r.l. - Montale
CECCHERINI	Gianni	Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. - Firenze
CECCHI	Gian Franco	Alma S.p.A. - Campi Bisenzio
CERBONESCHI	Sabrina	Enel Green Power S.p.A. - Pomarance
CEVA	Maria	Officina Meccanica Romagnoli Gianfranco di Romagnoli Ilaria & C. snc Prato
CHIARELLI	Luisa	Ance Toscana Consulta Autonoma Toscana dell'Industria Edilizia - Firenze
CIOLFI	Fabrizio	Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop.va - Siena
CIUCHI	Gianni	Elettromeccanica Senese S.r.l. Unipersonale - Siena
CIULLINI	Fiorenza	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
COCCI	Gianluca	Busitalia Sita Nord S.r.l. Gruppo Ferrovie dello Stato

		Italiane - Firenze
COLACICCO	Grazia	Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. - Firenze
COPPELLI	Riccarda	CAF C.N.A. S.r.l. - Massa Carrara
CORSINOVI	Massimo	Nuovo Pignone S.r.l. - Firenze
COSI	Massimo	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
DE GAETANO	Rosaria	Poste Italiane S.p.A. - Siena
DINELLI	Giuliano	Soffass S.p.A. - Porcari
FALLI	Fabrizio	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Firenze
FAVILLA	Marco	Enel Green Power Italia S.r.l. - Pomarance
FILIPPONE	Marianna	Celine Production S.r.l. - Strada in Chianti
FONTANI	Franco	Società Cooperativa Agricola Pomonte - Scansano
FRANCIONI	Carla	Leo France S.r.l. - Firenze
FRATI	Carlo	Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop.va - Colle di Val d' Elsa
FREDIANI	Oreste	Italferr S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Genova
GAMBERI	Laura	Nuovo Pignone International S.r.l. - Firenze
GECELE	Rosanna	Alberghiera Adriatica AL.A. S.r.l. (Grand Hotel Adriatico) - Firenze
GIANASSI	Massimo	Officina Meccanica Romagnoli Gianfranco di Romagnoli Ilaria & C. snc Prato
GIANNONI	Claudio	The Italian Sea Group S.p.A. - Carrara
GIUNTI	Claudio	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
GURIOLI	Davide	Leonardo S.p.A. - Livorno
LAZZARESCHI	Paolo	Gambini S.p.A. - Badia Pozzeveri
LIPPI	Alessandro	Miniconf S.p.A. - Ortignano Raggiolo
LOMBARDO	Salvatore	Romei S.r.l. - Scarperia e San Piero
LUSINI	Maurizio	Vetreria Etrusca S.p.A. - Montelupo Fiorentino
MALATESTA	Marco	L.E.M. S.r.l. - Levane di Bucine
MANGHISI	Andrea	Schneider Electric S.p.A. - Firenze
MARIANI	Mario	Delsiena Group S.p.A. - Sansepolcro
MARZOCCHINI	Florio	ArcelorMittal Piombino S.p.A. (ora Liberty Magona S.r.l.) - Piombino
MELANDRI	Maria Grazia	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. Firenze
MENCHINI	Luisella	Poste Italiane S.p.A. - Arezzo
MUNGAI	Alessandro	Hitachi Rail STS S.p.A. - Pistoia
MUSSI	Giuseppe	Associazione Anffas Onlus di Massa Carrara Carrara
PANARONI	Paolo	Intecs Solutions S.p.A. - Pisa
PANCHETTI	Irene	ROSSS S.p.A. - Scarperia e San Piero
PAPERINI	Mara	Leo France S.r.l. - Firenze
PERSICHETTI	Fabio	Enel Produzione S.p.A. - Roma
PINETI	Paolo	Buzzi Unicem S.p.A. - Settimello
SALVADORI	Stefano	Leonardo S.p.A. - Livorno
SANTI	Mario	Ecol Studio S.p.A. - Lucca
SANTORO	Nicola	Leonardo S.p.A. - Campi Bisenzio
SANVITALE	Graziella	Confindustria - Firenze
SFORZI	Antonello	Hitachi Rail STS S.p.A. - Pistoia
STENDARDI	Mauro	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
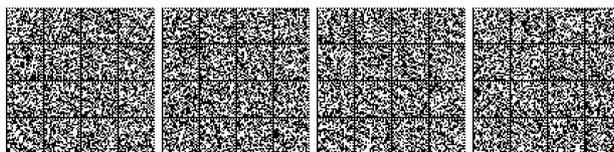
		S.r.l. - Firenze
TOLAINI	Flaviano	DS Smith Packaging Italia S.p.A. - Porcari
TONELLI	Marco	Cooperativa Cavatori Lorano Soc. Coop. Carrara
VANGI	Morena	Studio Dr. Alessandro Antonio Giusti - Prato
ARGILLI	Luigina	Pfizer Italia S.r.l. - Ascoli Piceno
BALDARELLI	Fausto	CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Pesaro e Urbino
BENIGNI	Ivo	CNH Industrial Italia S.p.A. - Jesi
BINCI	Lina	Paima S.p.A. - Osimo
CAPPARUCCIA	Rosario	Sigma S.p.A. - Altidona
CAPPELLI	Patrizia	Cat Confesercenti Marche s.r.l. - Gabicce Mare
CARPICECI	Luigi	Fedrigoni S.p.A. - Pioraco e Castelraimondo
CIURLANTI	Graziano	Fileni Alimentare S.p.A. - Cingoli
DEL MORO	Patricia	Saint Andrews S.p.A. - Fano
DEL MORO	Stefania	Saint Andrews S.p.A. - Fano
DI LUZIO	Marco	CNH Industrial S.p.A. - Jesi
FEDERINI	Franco	Poste Italiane S.p.A. - Ascoli Piceno
FERRETTI	Adorno	Sigma S.p.A. - Altidona
GIORGETTI	Giorgio	ME.TE.MA. S.r.l. - Camerino
GIUSTI	Leandro	Carnj Società Cooperativa Agricola - Cingoli
LANDI	Paola	General Impianti S.r.l. - Maiolati Spontini
LODOVICI	Renzo	Fedrigoni S.p.A. - Fabriano, Pioraco e Castelraimondo
MARINI	Monica	Studio notarile Cappelli Nazzareno Ascoli Piceno
MERLI	Ivana	Assistudio Marche S.r.l. - Ascoli Piceno
MEZZOLANI	Patrizia	Cat Confesercenti Marche s.r.l. - Pesaro
MONTESI	Massimo	Enel Energia S.p.A. - Macerata
PAPI	Francesco	Carnj Società Cooperativa Agricola - Cingoli
PASQUINI	Stefano	Fincantieri S.p.A. - Ancona
PIAMPIANI	Massimiliano	Tecnofilm S.p.A. - Sant'Elpidio a Mare
PISTOLESI	Adriano	Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. - Ascoli Piceno
QUERCETTI	Liliana	Paima S.p.A. - Osimo
ROMAGNOLI	Saura	Ottaviani S.p.A - Recanati
SPINELLI	Catia	Sofer Carpenterie S.r.l. - Controguerra
TABACCO	Irma	Ottaviani S.p.A. - Recanati
TEMPERA	Claudio	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Ascoli Piceno
TRAINI	Maria	Conserviera Adriatica S.p.A.- Offida
VERDOLINI	Giuseppe	SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori Ancona
BERNARDUCCI	Alberto	Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Terni
BORDACCHINI	Sandra	Astolfi S.p.A. - Terni
BUCCIARELLI	Walter	Busitalia Sita Nord S.r.l. - Perugia
CERQUAGLIA	Vanni	Umbriabitumi S.r.l. - Pantalla di Todi
D'AMICO	Francesco	Poste Italiane S.p.A. - Perugia
DIANO	Roberto	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas Arezzo
DONNINI	Roberto	F.lli Betti s.n.c. - fraz. S. Maria degli Angeli - Assisi
LAURUCCI	Alfredina	Agostini & Co. S.r.l. - Avigliano Umbro
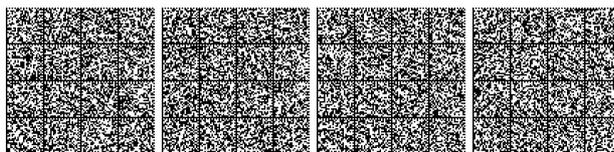
MANCINI	Roberto	Nestlé Italiana S.p.A. - Perugia
PALOMBA	Remo	S.E.A. Società Edile Appalti S.p.A. - Marsciano
PANNACCI	Giuseppe	SACI Industrie S.p.A. - Ponte San Giovanni
RENGO	Graziano	Edilcasa Landi S.r.l. - Acquasparta
TOMASSI	Vanni	FBM Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A. - Marsciano
TOSTI	Mario	Lungarotti Società Agricola a r.l. - Torgiano
ZAFARANA	Paolo	Enel Green Power Italia S.p.A. - Perugia
ZAMPONI	Loredana	RE.LE.GART. Cooperativa Sociale a M.P. ONLUS Perugia
ZARA	Maria Rita	EL.TE. S.r.l. – Terni
ANTONACI	Francesca	Confindustria - Roma
ANTONUCCI	Roberta	Leonardo S.p.A. - Cisterna di Latina
BAUSANI	Rinaldo	Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. - Roma
BELTRATTI	Sara	e-distribuzione S.p.A. - Roma
BITONTI	Federica	Pfizer S.r.l. - Roma
BORSINI	Teresa	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
CAFFONI	Patrizia	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas Roma
CAPECE	Pasquale	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
CARIGI	Fabio	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma
CHIARAMONTE	Salvatore	Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Roma
COLANERI	Maria Carmela	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma
COMPAGNONE	Nicola	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Roma
CONTENA	Francesca	Poste Italiane S.p.A. - Farnese
CRIVELLARO	Alberto	Leonardo S.p.A. - Cisterna di Latina
CROCI	Renato	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
D'AMBROSIO	Vincenzo	Anas S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma
D'ANGELI	Pasquale	e-distribuzione S.p.A. - Viterbo
D'ASCENZI	Maurizio	Rheinmetall Italia S.p.A. - Roma
DE MARTINO	Chiara	Poste Italiane S.p.A - Roma
DE ROCCHIS	Giorgio	Enel Italia S.p.A. - Roma
DE SANTIS	Rita	Alfasigma S.p.A. - Pomezia
FERRAZZOLI	Andrea	Patrizi Costruzioni S.r.l. - Frosinone
FINCO	Carlo	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma
FONTANELLI	Fabrizio	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas Roma
FRACASSA	Tiziana	Guida Monaci S.r.l. - Roma
FRONTINI	Fabio	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas Roma
FRONTONI	Marco	Poste Italiane S.p.A - Roma
GALETTO	Ugo	TD Group Italia S.r.l. - Roma
GARBUGLIA	Patrizia Gabriella	Poste Italiane S.p.A. - Roma
GIACOMINI	Marco	Enel Global Service S.r.l. - Roma
GIANGIACOMO	Maria Cristina	Ferservizi S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma
GIRONE	Caterina	Tim S.p.A. - Roma
GRANDI	Fabio	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
GRIFONI	Marco	Studio MDM ingegneria & architettura S.r.l. Rieti

INGIOSI	Angelo	Leonardo S.p.A. - Anagni
L'ABBATE	Michelangelo	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
LEONARDIS	Tito	Zoetis Italia S.r.l. - Roma
LILLI	Roberta	Intesa San Paolo S.p.A. - Rieti
LOCCIA	Enzo	L' Edera S.p.A. - Frosinone
LUCIDI	Roberto	IBM Italia S.p.A. - Roma
LUDOVISI	Viviana	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma
LUPI	Angelo	C.S. Circuiti Stampati S.r.l. - Roma
LUPI	Carla	Enel Italia S.p.A. - Roma
MALANOTTE	Loredana	Federalberghi - Roma
MARCENARO	Fabio	Enel Produzione S.p.A. - Roma
MARTINELLI	Enrico Emilio	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Roma
MASSARO	Paola	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma
MAZZEO	Giuseppe	Poste Italiane S.p.A. - Roma
MENEGOTTO	Catia	Unindustria - Roma
MINOTTI	Massimo	Boccadamo S.r.l. - Frosinone
MONTONI	Luigi	Leonardo S.p.A. - Frosinone
MORUCCI	Mauro	Orsolini Amedeo S.p.A. - Vignanello
MUNGO	Francesco	MBDA Italia S.p.A. - Roma
NARDER	Stefano	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Roma
NARDONE	Silvestro	Leonardo S.p.A. - Cisterna di Latina
NERONI	Mariano	Northrop Grumman Italia S.p.A. - Pomezia
OTTAVIANO	Giuseppe	AbbVie S.r.l. - Campoverde di Aprilia
PACE	Nadia	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Roma
PALLADINO	Assunta	Enel S.p.A. - Roma
PANTALEONI	Marco	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Roma
PASCUCCI	Antonio	Terna Rete Italia S.p.A. - Roma
PASSARELLI	Giovanni	Banca Finnat Euramerica S.p.A. - Roma
PIEMONTESE	Matteo	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
PILONI	Vincenzo	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
PISANI	Alberto	Tim S.p.A. - Rio de Janeiro (Brasile)
PISANO	Nicoletta	FERCAM S.p.A. - Roma
PISTONI	Pietro	Poste Italiane S.p.A. - Rieti
RANIERI	Raffaella	Seko S.p.A. - Santa Rufina
RENIE'	Silvia	Banca Finnat Euramerica S.p.A. - Roma
RICCERI	Ivan	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma
ROMAGNOLI	Adriano Nello Dino	e-distribuzione S.p.A. - Viterbo
ROSSI	Angelo	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma
RUGHETTI	Pasqualino	F.lli Aguzzi S.r.l. - Rieti
SALVI	Fabrizio	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas Roma
SCALZI	Daniele	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
SCHIAVONE	Mariangela	Poste Italiane S.p.A - Roma
SIMEONI	Severino	Acqua Pubblica Sabina S.p.A. - Rieti
SINISI	Pasquale	Patrizi Costruzioni S.r.l. - Frosinone
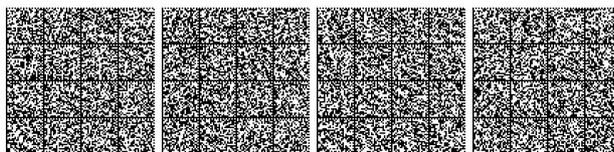
SOLMONE	Vincenza	Poste Italiane S.p.A - Roma
SPAGNA	Cinzia	Unindustria - Roma
STECCHIOTTI	Luciana	Tim S.p.A. - Roma
SUGARELLI	Marco	Pfizer S.r.l. - Roma
SVARA	Carlo	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
TABACCHINI	Anna	UNICOOP Tirreno Soc. Coop.va - Viterbo
TAGLIABUE	Alessandro	Tim S.p.A. - Roma
TOCCI	Roberto	Pfizer S.r.l. - Roma
TOMASSETTI	Fabio	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma
VALLI	Khatia	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
VALLONE	Stefania	Enel Italia S.p.A. - Roma
VEGLIANTI	Rolando	Patrizi Costruzioni S.r.l. – Frosinone
BERARDI	Nicola	Officine Meccaniche Rezzatesi S.r.l. - Atessa
BONELLI	Enrico	Aptar Italia S.p.A. - San Giovanni Teatino
CELLINI	Rolando	Walter Tosto S.p.A - Chieti Scalo
D'AMICO	Nicolino	Toto S.p.A. Costruzioni Generali - Chieti
DI CHIACCHIO	Luigi	Pilkington Italia S.p.A. - San Salvo
DI FELICE	Antonio	Poste Italiane S.p.A. - Torano Nuovo
DI MASCIO	Franco	Aptar Italia S.p.A. - San Giovanni Teatino
DI SIMONE	Palmina	Tekal S.p.A. - San Giovanni Teatino
DIODATO	Rossella	Leonardo S.p.A. - L'Aquila
D'ORAZIO	Roberto	Datalogic S.r.l. - Castiglion Messer Raimondo
FEBO	Riccardo	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - L'Aquila
GRANCHELLI	Eusebio	Walter Tosto S.p.A - Chieti Scalo
LA PALOMBARA	Giuseppe	e-distribuzione S.p.A. - Vasto
MARINACCI	Loredana	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - L'Aquila
MAZZULLI	Dario	Poste Italiane S.p.A. - Cerchio
OCCHIONI	Fabio Achille	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - L'Aquila
OGNIBENE	Emanuela	Enel Italia S.p.A. - Roma
POLIMENE	Giustino	Poste Italiane S.p.A. - Pescara
PROIETTO	Fabrizio	Confezioni Mario De Cecco S.p.A. - San Giovanni Teatino
SANTILLI	Giuseppe	Leonardo S.p.A. - L'Aquila
SETTI	Lucio	Walter Tosto S.p.A - Chieti Scalo
TRAVAGLINI	Pietro	Pierburg Pump Technology Italy S.p.A. – Lanciano
ALBANESE	Pasqualino	I.M.O.S. Impresa Molisana Opere Speciali S.r.l. Campobasso
FANELLI	Saverio	Enel Produzione S.p.A. - Larino
PISANI	Adriana	Poste Italiane S.p.A. - Isernia
RUSSO	Pietro	e-distribuzione S.p.A. – Campobasso
AGNETO	Marina	Seda Italy S.p.A. - Frattamaggiore
ALTOBELLI	Francesco	e-distribuzione S.p.A. - Napoli
AMATO	Luigi	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Napoli
AMOROSO	Michele	Hitachi Rail STS S.p.A. - Napoli
ANDREASSI	Armando	Mecaer Aviation Group S.p.A. Monteprandone
ANNUNZIATA	Guido	Hitachi Rail STS S.p.A. - Napoli
ASPIDE	Gianfranco	Seda Italy S.p.A. - Frattamaggiore
BARDESIATO	Francesco	Alto Calore Servizi S.p.A. - Avellino
BECCHIMANZI	Silvana	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo
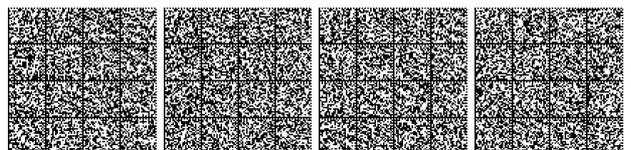
		BNP Paribas - Bologna
BELLANTONI	Claudio	TIM S.p.A. - Napoli
BILANCIO	Luigi	TIM S.p.A. - Napoli
BRANCACCIO	Alberto	Enel Produzione S.p.A. - Napoli
BRUNI	Rosaria	Associazione Costruttori Edili - Napoli
CANALE	Giovanni	Poste Italiane S.p.A. - Napoli
CAPORALE	Antonio	Mive S.r.l. - Avellino
CAPUANO	Carmine	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
CASALE	Giuseppe	Castellano Infissi S.p.A. - Teora
COPPOLA	Michele	Leonardo S.p.A. - Pozzuoli
CUOFANO	Vincenzo	Intercar s.n.c. di Gaito Pasquale & C. Nocera Superiore
D'AMATO	Generoso	Alto Calore Servizi S.p.A. - Avellino
DELLI COLLI	Mario	A.Capaldo S.p.A. - Manocalzati
DONATORE	Pasquale	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
ERCOLINO	Marisa	OVS S.p.A. - Avellino
ESPOSITO	Alessandro	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
ESPOSITO	Antonio	Enel Energia S.p.A. - Napoli
FIORE	Saverio Mauro	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
FRISELLA	Giuseppe	MBDA Italia S.p.A. - Fusaro/Bacoli
FUSCO	Luigi	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
GALLUCCIO	Edoardo	MBDA Italia S.p.A. - Fusaro/Bacoli
GIACCO	Antonio	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
GILIBERTI	Salvatore	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
IZZO	Catello	Poste Italiane S.p.A. - Napoli
LA MONTAGNA	Pasquale	Leonardo Global Solutions S.p.A. Pomigliano D'Arco
LARDO	Michelina	CSTP Azienda della Mobilità S.p.A - Salerno
LUCIANO	Vito	Busitalia Campania S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Salerno
LUPIA	Vittorio	TIM S.p.A. - Napoli
MANCINI	Guido	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Roma
MARGARITA	Gianfranco	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
MATALUNA	Salvatore	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Caserta
MATTEI	Maria Luisa	Enel Energia S.p.A. - Napoli
MAZZARELLA	Salvatore	TIM S.p.A. - Napoli
MONTELLA	Nicola	GE Avio S.r.l. - Pomigliano D'Arco
MUROLO	Felice	e-distribuzione S.p.A. - Salerno
NOIO	Franco	Imballplast S.p.A. - Napoli
OREFICE	Antonio	Ferrarelle S.p.A. - Riardo
OREFICE	Carlo	Poste Italiane S.p.A. - Napoli
ORLANDO	Mario	San Domenico Vetraria S.p.A. - Ottaviano
PALMIERI	Antonio	Hitachi Rail STS S.p.A. - Napoli
PALOMBA	Michele	Novartis Farma S.p.A. - Torre Annunziata
PANICO	Franco	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
PASTENA	Fulvio	Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli
PERAZZO	Carlo	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
PERSI	Walter	Cementi Moccia S.p.A. - Caserta
PISAPIA	Aldo	Poste Italiane S.p.A. - Napoli
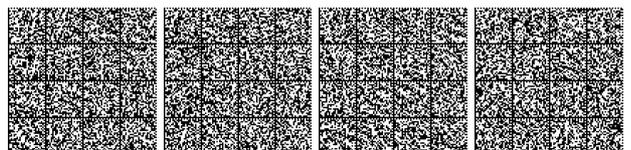
PISCOPO	Luigi	ANM S.p.A. - Napoli
PUNZIANO	Luigi	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Napoli
REA	Antonino	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
RENZULLI	Florindo	Alto Calore Servizi S.p.A. - Avellino
RICUPERATI	Francesco	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
RINALDI	Rosario	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
RUBINACCI	Vincenzo	TIM S.p.A. - Napoli
RUSSO	Costantino	TIM S.p.A. - Napoli
SAVY	Gianfranco	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
SCOTTO di MINICO	Alfredo	Poste Italiane S.p.A. - Napoli
SECONDO	Antonio	MBDA Italia S.p.A. - Fusaro/Bacoli
TENORE	Delia	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Napoli
TESSARO	Fulvio	Seda International Packaging Group S.p.A. - Arzano
TOTO	Salvatore	Leonardo S.p.A. - Pozzuoli
UCCIERO	Gaetano	MBDA Italia S.p.A. - Fusaro/Bacoli
VALLEFUOCO	Raffaele	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. - Napoli
VOLLONO	Carlo	Ente Autonomo Volturno S.r.l. - Napoli
ZAMPELLA	Francesco	Leonardo S.p.A. - Pomigliano D'Arco
ZARRA	Giuseppe	Castellano Infissi S.p.A. - Teora
ZUNICO	Salvatore	Ente Autonomo Volturno S.r.l. – Napoli
ANTONELLI	Francesco	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Foggia
BARTOLI	Claudio Lorenzo Nicola	MASMEC S.p.A.- Modugno
BATTISTA	Elena	RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.- Bari
BUCCI	Cataldo	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. Area regione Puglia
BUCCI	Mauro	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
CACCHIO	Leonardo	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
CAFIERO	Irma	Ediltunnel S.p.A. - Lecce
CAMPIONE	Cataldo	Pastificio Attilio Mastromauro / Granoro S.r.l. - Corato
CARELLA	Maria Angela	Poste Italiane S.p.A. - Bari
CARRIERO	Luigi	Poste Italiane S.p.A. - Brindisi
CICCOLELLA	Isabella	Poste Italiane S.p.A. - Trani
CONTENTO	Walter	MASMEC S.p.A.- Modugno
D'ALUISIO	Ruggiero	Casillo Partecipazioni S.p.A. - Corato
DE VINCENTIS	Ciro	Enel Energia S.p.A. - Taranto
DELLI NOCI	Lucia	Enel Energia S.p.A. - Foggia
DI LORENZO	Antonio	Leonardo S.p.A - Foggia
DICORATO	Michele	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
FALCICCHIA	Salvatore	Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. Mesagne
FERRIGNI	Vitantonio	Tim S.p.A. - Bari
FORTUNATO	Felice	Enel Energia S.p.A. - Bari
FRONTINO	Nunzio	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
IANNONE	Vincenzo	MASMEC S.p.A.- Modugno
LAGUERCIA	Salvatore	Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. Brindisi
LAUS	Giancarlo	Jindal Films Europe Brindisi S.r.l. - Brindisi
LENSI	Gerardo	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
LIUZZI	Annamaria	U. Andrisano S.p.A.- Taranto
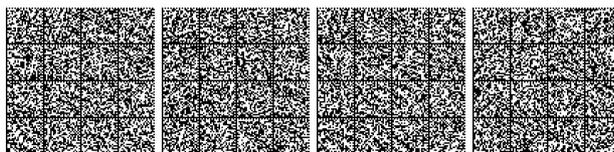
LOGRIECO	Gaetano	Amenduni Nicola S.p.A. - Modugno
MANCINI	Giovanni	Leonardo S.p.A - Foggia
MANGIALARDO	Ezio	Kinema S.r.l.- Modugno
MARCHESE	Elisabetta	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Foggia
MARZULLI	Ignazio	MASMEC S.p.A. - Modugno
MASCIALE	Luigi	Poste Italiane S.p.A. - Bari
MASSA	Antonella	Poste Italiane S.p.A. - Bari
MEROLLA	Giuseppe	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
MONTAGANO	Antonio	Poste Italiane S.p.A. - Jelsi
MUSCILLO	Antonio	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
PIANTEDOSI	Maria Grazia	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A Gruppo BNP Paribas - Taranto
PRISTIPINO	Massimo	Enel Produzione S.p.A. - Brindisi
RAGO	Gianfranco	Leonardo S.p.A. - Foggia
RECCHIA	Sergio	Leonardo S.p.A. - Foggia
RUSSO	Patrizia	Versalis S.p.A. - Brindisi
SAULLE	Francesco	Unicredit S.p.A. - Capurso
SCORDELLA	Luigi	Leo Shoes S.r.l. - Casarano
SGOBBA	Pietro	Coop Alleanza 3.0 Soc.Coop.va - Brindisi
TARALLI	Mario	Leonardo S.p.A. - Foggia
TRITTO	Riccardo	RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Bari
VENTOLA	Francesco	Farmalabor S.r.l. - Canosa di Puglia
BOLLINO	Massimiliano	Lacerenza Isolanti S.r.l. - Avigliano
DAMBROSIO	Salvatore	Eni S.p.A. - Viggiano
MONDELLI	Raffaele	FCA Italy S.p.A. - Melfi
PERLA	Carmela Rosaria	Studio Dentistico Dragonetti Davide - Potenza
PETRUZZELLI	Emilia	Confindustria Basilicata - Potenza
VIOLA	Vincenzo Maria	Plasco S.p.A. - Anagni
VISCEGLIA	Giovanni	Nuovo Pignone International S.r.l. – Bari
BEVILACQUA	Pina	Sadel di Salvatore Baffa S.p.A. - Cotronei
CALIGIURI	Leonardo	e-distribuzione S.p.A. - Crotone
CAMMARIERE	Daniela Francesca Antonia	e-distribuzione S.p.A. - Crotone
CANDELIERI	Antonio	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Catanzaro
CIACCO	Francesco	Wind Tre S.p.A. - Catanzaro
COMITO	Antonio	Romano Autolinee Regionali S.p.A. - Crotone
COPANI	Giuseppe	Banca Popolare di Bari S.p.A. - Bari
CURTO	Pietro	TIM S.p.A. – Catanzaro
FRANZO'	Laura	Ferservizi S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Reggio Calabria
GABRIELE	Tommasino	e-distribuzione S.p.A. - Catanzaro
GENOVESI	Alfonso	Hitachi Rail STS S.p.A. - Reggio Calabria
GRECO	Antonio	Alfagomma Hidraulic S.p.A. - Figline Vegliaturo
GUARASCI	Giuseppe	Terna Rete Italia S.p.A. - Cosenza
GULLI'	Salvatore	S.P.I. Studio Progettazioni Industriali S.p.A. - Maierato
GUZZO	Lucia	SICOS s.a.s - Catanzaro
LONGO	Stella	AZ S.p.A. - Reggio Calabria
MUOIO	Claudio	Almaviva S.p.A. - Cosenza
NANIA	Massimiliano	Nuovo Pignone S.r.l. - Vibo Valentia

NASSERA	Leonardo	AZ S.p.A. - Reggio Calabria
PALMIERI	Agostino	Emmedue S.r.l. - Lamezia Terme
SACCO	Vincenzo	Romolo Hospital S.r.l. - Rocca di Neto
SELVAGGIO	Rosarita	AZ S.p.A. - Catanzaro
SURACE	Lorenzo	Italferr S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Reggio Calabria
TOLOMEO	Roberto	Enel Energia S.p.A. - Catanzaro
VERDUCI	Nicola	Hitachi Rail STS S.p.A. - Reggio Calabria
ARCADIPANE	Sergio	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
ASTA	Baldassare	Frette S.r.l. - Palermo
ATANASIO	Fabrizio	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. - Augusta
ATANASIO	Giovanni	Tim S.p.A. - Palermo
BALLARO'	Maurizio	Enel Produzione S.p.A. - Termini Imerese
BARBERA	Francesco	Poste Italiane S.p.A. - Messina
BATTAGLIA	Maurizio	Poste Italiane S.p.A. - Trabia
BERTOLA	Francesca	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
BONAFEDE	Bruno Maurizio	Zicaffè S.p.A. - Marsala
BOSCO	Salvatore	Isab S.r.l. - Priolo Gargallo
BRUNETTI	Luigi	Wyeth Lederle S.r.l. - Catania
CACCAMO	Sebastiano	Isab S.r.l. - Priolo Gargallo
CALAMARO	Vincenzo	Isab S.r.l. – Priolo Gargallo
CANNATELLA	Rosario	Enel Energia S.p.A. – Palermo
CARENO	Luigi	Ergon Società Consortile a r.l. - Ragusa
CASELLA	Grazia	Poste Italiane S.p.A. - Catania
CATALANO	Vincenzo Mario Innocenzo	Enimed S.p.A. - Gela
CAVALIERI	Salvatore	Ergon Società Consortile a r.l. - Ragusa
CONTARINO	Antonino	Enel Energia S.p.A. - Caltagirone
CUCCIARRE'	Giuseppe	Leonardo S.p.A. - Palermo
CULOTTA	Salvo Carlo	Ferrero Commerciale Italia S.r.l. – Tremestieri Etneo
D'ALESSANDRO	Nunzio	Poste Italiane S.p.A. - Catania
DE BLASI	Gabriella	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
DE MATTHEIS	Claudio	Isab S.r.l. – Priolo Gargallo
DI NOTO	Carmelo	Isab S.r.l. – Priolo Gargallo
FERRARA	Domenica	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
FICI	Elena	Isab S.r.l. – Priolo Gargallo
FIORAVANTI	Calogero	Isab S.r.l. – Priolo Gargallo
GEBBIA	Alfonso	Giuseppe Campione S.p.A. - Agrigento
GENNARO	Pietro	Isab S.r.l. - Priolo Gargallo
GRAMMATICO	Girolamo	e-distribuzione S.p.A. - Palermo
GRECO	Francesco	Enel Green Power Italia S.p.A. - Caltavuturo
GULLO	Antonina	Enel Energia S.p.A. - Messina
IMBISCUSO	Giuseppina	Tim S.p.A. - Catania
LA PLACA	Damiano	Enel Produzione S.p.A. - Termini Imerese
LEGGIO	Emanuela	Ergon Società Consortile a r.l. - Ragusa
LO NIGRO	Filippo	Enel Produzione S.p.A. - Termini Imerese
LONGHITANO	Domenico	Isab S.r.l. - Priolo Gargallo
MANCUSO	Ignazio	Enel Produzione S.p.A. - Palermo
MANZITTO	Alfio	STMicroelectronics S.r.l. - Catania
MILAZZO	Salvatore	Poste Italiane S.p.A. - Trapani
MIRABELLA	Giovanni	Poste Italiane S.p.A. - Piazza Armerina

MONTALTO	Calogero	Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A. Messina
NATALE	Luigi	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. - Augusta
NOGARA	Angelo	Poste Italiane S.p.A. - Licata
PANEPINTO	Nicolo'	Tim S.p.A. - Palermo
PAPPALARDO	Silvia Teresa Maria	STMicroelectronics S.r.l. - Catania
PASQUA	Giuseppe	Isab S.r.l. - Priolo Gargallo
PASSANISI	Salvatore	Isab S.r.l. - Priolo Gargallo
PETRALITO	Gaetano	Isab S.r.l. - Priolo Gargallo
POLLICINO	Giovanna Francesca	Poste Italiane S.p.A. - Catania
PULEO	Rosaria Valeria	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Palermo
RICCOBONO	Francesco	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
RISUGLIA	Roberto	Isab S.r.l. - Priolo Gargallo
RUFFINO	Massimiliano Carmelo	Poste Italiane S.p.A. - Paternò
SALEMI	Sebastiano	Zappalà S.p.A. - Zafferana Etnea
SAMMITO	Carmelo	Coemi S.r.l. - Priolo Gargallo
SANZO	Francesca Paola	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
SCAGLIONE	Maurizio	Isab S.r.l. - Priolo Gargallo
SPAMPINATO	Sebastiano	Isab S.r.l. - Priolo Gargallo
SPEZIALE	Cono	Italfarmaco S.p.A. - Piraino
TORINA	Francesco	Mercitalia Rail S.r.l. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Catania
TUCCITTO	Salvatore	Ergon Società Consortile a r.l. - Ragusa
VACCARO	Carmela	Joeplast S.p.A. - Casteltermini
VALENTI	Sebastiana	e-distribuzione S.p.A. - Palermo
VIRZI'	Fortunata	Poste Italiane S.p.A. - Catania
VIRZI'	Matteo	Isab S.r.l. - Priolo Gargallo
AMATO	Raffaella	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Cagliari
BAGELLA	Maria Antonella	Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER Banca Sassari
BERNARDINO	Massimo	Green Land S.r.l. - Capoterra
BRANCHINI	Maria	Poste Italiane S.p.A. - Olbia
CAPITA	Costanza	Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER Banca Ploaghe
COMASSI	Massimo Luca	Fiume Santo S.p.A. - Cabu Aspru (Sassari)
CONCU	Maria Antonietta	Poste Italiane S.p.A. - Nuoro
COSSU	Pierandrea	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Cagliari
COSSU	Vittorio	Intesa San Paolo S.p.A. - Sorso
FAIS	Andrea Antonello	e-distribuzione S.p.A. - Olbia
FENU	Patrizia	Enel Green Power Italia S.r.l. - Cagliari
LOI	Ernesto	Enel Green Power Italia S.r.l. - Villagrande Strisaili
MARCELLO	Massimo	Terna Rete Italia S.p.A. - Cagliari
PASCHINA	Valeria	C.S.A.A. Centro Studi e Assistenza dell'Artigianato Cagliari
PILLOSU	Stefano	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. Cagliari
PINTAURO	Donatella	Grendi Trasporti Marittimi S.p.A. - Cagliari
PINTUS	Maria Cristina Rita	Matrica S.p.A. - Porto Torres
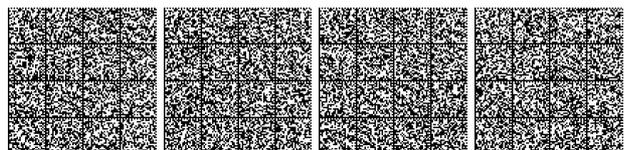
PISCEDDA	Marco	Grendi Trasporti Marittimi S.p.A. - Cagliari
PISU	Stefano	Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER Banca Oristano
PUDDU	Antonio	RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Cagliari
PULIGHEDDU	Marinella	Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER Banca - Sassari
TANCA	Giuseppe	Poste Italiane S.p.A. - Sassari
UCCHESU	Bruno	Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER Banca - Cagliari
ZEDDA	Maria Bonaria	Poste Italiane S.p.A. – Oristano

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2023

MATTARELLA

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

23A03479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2023.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro Alla Memoria» al lavoratore Mariano Bruno Guidorizzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro»;

Visto l'art. 2 della predetta legge, secondo cui la decorazione può essere conferita ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati;

Visto il tragico infortunio occorso in data 3 aprile 2019 presso il cantiere sito in località Rivalta di Brentino Belluno (VR), ove il lavoratore Mariano Bruno Guidorizzi, durante le operazioni di asfaltatura del piazzale degli impianti sportivi comunali, veniva travolto dal camion trasportante il bitume in manovra di retromarcia, rimanendo schiacciato;

Ritenuto di dover onorare e perpetuare il ricordo del predetto lavoratore caduto nel compimento del proprio dovere;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

È concessa, «Alla Memoria», la decorazione della «Stella al merito del lavoro» al lavoratore:

Mariano Bruno Guidorizzi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2023

MATTARELLA

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

23A03481
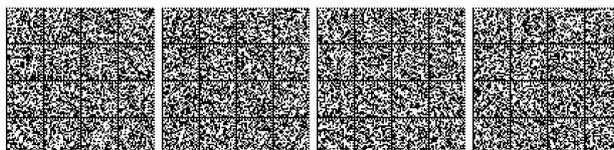
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2023.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro Alla Memoria» al lavoratore Matteo Zenatello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro»;

Visto l'art. 2 della predetta legge, secondo cui la decorazione può essere conferita ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati;

Visto il tragico infortunio occorso in data 6 aprile 2022 presso il cantiere edile sito a Mazzurega di Fumane (VR), ove il lavoratore Matteo Zenatello periva rimanendo incastrato a testa in giù in un pozzetto di cemento sporgendosi per sistemare la messa a terra dell'impianto elettrico;

Ritenuto di dover onorare e perpetuare il ricordo del predetto lavoratore caduto nel compimento del proprio dovere;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

È concessa, «Alla Memoria», la decorazione della «Stella al merito del lavoro» al lavoratore:

Matteo Zenatello.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2023

MATTARELLA

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

23A03482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2023.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro Alla Memoria» ai lavoratori Pasquale D'Ettorre e Paolo Franco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro»;

Visto l'art. 2 della predetta legge, secondo cui la decorazione può essere conferita ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati;

Visto il tragico infortunio occorso in data 12 giugno 2003, all'interno dello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto, nell'area denominata Parchi Minerari, ove i lavoratori Pasquale D'Ettorre e Paolo Franco perivano mentre compivano operazioni manutentive su una gru a causa del cedimento del braccio del macchinario;

Ritenuto di dover onorare e perpetuare il ricordo dei predetti lavoratori caduti nel compimento del proprio dovere;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

È concessa, «Alla Memoria», la decorazione della «Stella al merito del lavoro» ai lavoratori:

Pasquale D'Ettorre;

Paolo Franco.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2023

MATTARELLA

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

23A03483

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2023.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» ai lavoratori italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;
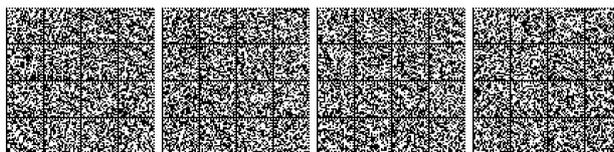
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

Alliata di Montereale	Paolo	Tecpetrol S.A. - Buenos Aires (Argentina)
Battaglia	Gian Paolo	Banque Sudameris - Parigi (Francia)
Borriello	Maria	Sauter Ag - Basilea (Svizzera)
Consentino	Gaetano	Carborundum Schleifmittelfabrik GmbH Dusseldorf (Germania)
Deriu	Domenico	Currenta GmbH & Co. OHG - Leverkusen (Germania)
Forza	Vincenzo	Dorchester Collection - Londra (Regno Unito)
Gaiteri	Onofrio	Sedge Green Nursery Ltd - Nazeing/Essex (Regno Unito)
Marin	Daniele	Mohammed Abdullah Sharbatly Co. Ltd Gedda (Arabia Saudita)
Mellini	Gian Pietro	Crockerill SA - Seraing (Belgio)
Milano	Giovanni Salvatore	MaxStore GmbH - Munchberg (Germania)
Moliterni	Francesco	Leonardo S.p.A. - Brasilia (Brasile)
Ribaudo	Antonino	Il Mulino Bakery - Londra (Regno Unito)
Ribaudo	Rosario	Il Mulino Bakery - Londra (Regno Unito)
Tantaro	Michele	Brandis & Knopp GmbH & Co. KG - Bergisch Gladbach (Germania)

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2023

MATTARELLA

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

23A03480
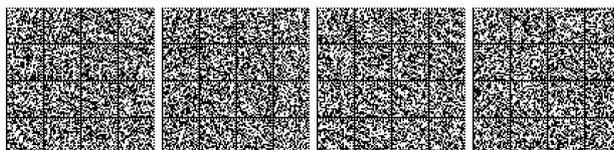
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 giugno 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/1416 della Commissione del 16 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 218/1 del 23 agosto 2022 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;

Considerato che la modifica è stata presentata dal Comitato promotore Finocchio di Isola di Capo Rizzuto con sede in C.da Bonnace, 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR), soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato che il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, recante la procedura a livello nazionale per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, prevede all'art. 13 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata dell'ultimo anno solare/campagna produttiva, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo.

Considerato che dai riscontri effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Calabria, è risultato che la richiesta presentata dal comitato promotore Finocchio di Isola di Capo Rizzuto soddisfi tale condizione.

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Calabria con comunicazione protocollo PQAI IV n. 0031880 del 23 gennaio 2023 - ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie così come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto il comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 93 del 20 aprile 2023 a seguito della riunione di pubblico accertamento prevista all'art. 8 del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, tenutasi a Catanzaro in data 29 marzo 2023, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della

indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 93 del 20 aprile 2023.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2023

Il dirigente: CAFIERO

———

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «FINOCCHIO DI ISOLA CAPO RIZZUTO»

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta (IGP) «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», è riservata al finocchio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» designa gli ibridi/varietà della specie *foeniculum vulgare mill*, sottospecie *capillaceum, var. dulce* o *aziricum* allo stato fresco, ottenuti nella zona delimitata di cui al successivo art. 3.

In base al periodo di produzione, il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» I.G.P. si distingue nelle tipologie precoce e tardiva che presentano le seguenti caratteristiche:

1. «Finocchio di Isola Capo Rizzuto I.G.P.» - tipologie precoci:

a) varietà: «Guttuso», «50-57», «Tiziano», «Michelangelo», Enea F1; Ares F1; Zeus F1; Cartesio; SV5057FM; Ottaviano; Pisano;

b) epoca di raccolta: dalla seconda decade di ottobre a metà marzo;

c) aspetto: grumolo compatto con forma schiacciata ai poli e canne erette;

d) colore: bianco con venature verdi chiare e con ciuffo verde;

e) sapore: tipico, molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato e croccante alla masticazione; filamento di facile distacco;

f) odore: caratteristico, con spiccato aroma primario, senza note estranee;

g) calibro: diametro compreso tra 50 e 150 mm;

h) peso del grumolo lordo tra 200 e 1000 grammi;

2. «Finocchio di Isola Capo Rizzuto I.G.P.» - tipologie tardive:

a) varietà: «Narciso», «Donatello», «Tintoretto», «Tiepolo», «Augusto», «Traiano», «Bramante» e «Preludio»;

b) epoca di raccolta: da inizio marzo a metà giugno;

c) aspetto: grumolo compatto con forma tondeggiante;

d) colore: bianco con estrema brillantezza e venature verdi chiare;

e) sapore: tipico, molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato e croccante alla masticazione; filamento di facile distacco;

f) odore: caratteristico, con spiccato aroma primario, senza note estranee;

g) calibro: diametro compreso tra 50 e 150 mm;

h) peso del grumolo lordo tra 200 e 1000 grammi.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» presenta le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche emerse dagli esiti dei *panel test* effettuati:

caratteristiche chimico-fisiche:

ceneri (sostanza secca): ≤ 1,2 %;

grado rifrattometrico: ≥6,0°Brix;

zuccheri totali ≥ 2%.

È ammessa la commercializzazione del prodotto tipo «a mozzarella», lasciando la sola parte edule, ovvero senza «canne».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Botricello e Belcastro nella Provincia di Catanzaro e di Mesoraca, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Crotone, Rocca di Neto e Strongoli nella Provincia di Crotone.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi ottenuti e ceduti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo di cui al successivo art. 7, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La tecnica colturale utilizzata prevede i seguenti interventi sia per le tipologie precoci che per quelle tardive, ove non diversamente precisato:

A - Impianto della coltura.

La coltivazione si effettua in rotazione con un anno di riposo:

a) per semina diretta in campo a partire dalla prima decade di luglio fino a metà settembre, anche con seme autoriprodotto, per non più di un ciclo produttivo, dalla stessa azienda agricola produttrice;

b) con trapianto di piantine da vivaio, eventualmente anche su telo pacciamante, nel periodo compreso tra la prima metà di agosto e la prima metà di gennaio con una densità di piante per ettaro che varia tra 65.000 - 90.000 unità;

B - L'irrigazione, commisurata all'andamento climatico e alla domanda evapotraspirativa, viene effettuata, in funzione delle caratteristiche dei terreni, con irrigatori a bassa e media portata e/o con impianti a goccia (manichette).

C - Raccolta

L'epoca di raccolta parte dalla seconda decade di ottobre e fino a metà marzo per le tipologie «precoci» e da inizio marzo sino alla metà di giugno per quelle «tardive», e non prima comunque di quando il grumolo abbia raggiunto un peso lordo comprensivo delle parti verdi aeree di almeno 200 grammi. La raccolta viene effettuata a mano, con produzione massima in campo di 60 t per ettaro.

D - Operazioni post-raccolta.

Il prodotto raccolto è sottoposto alle seguenti fasi:

1) capitozzamento della parte verde aerea;

2) trasporto entro ventiquattro ore al centro di lavorazione;

3) refrigerazione a 5°C ± 1;

4) mondatura ed eliminazione scarti;

5) lavaggio con acqua potabile a temperatura ambiente;

6) calibratura.

Le operazioni di cui alle fasi da 1 a 6 sopra riportate devono essere eseguite in un centro di lavorazione situato all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Successivamente alle operazioni di prima lavorazione effettuate tra il campo ed il centro di lavorazione, l'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» può essere confezionato, anche sottoponendolo a lavorazioni di quarta gamma. Le lavorazioni di quarta gamma e le operazioni di confezionamento possono essere effettuate anche in siti produttivi situati fuori dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La richiesta di riconoscimento del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» si basa sul legame esistente tra la qualità del prodotto dovuta alla zona geografica e sulla sua reputazione.

La reputazione di cui gode oggi il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è il risultato di una dalla sinergia tra un insieme di fattori agronomici e climatici che si riscontrano nella zona di produzione che la rendono particolarmente vocata alla produzione di quest'ortaggio.

Nello specifico si segnalano le condizioni climatiche particolarmente miti durante il periodo invernale - primaverile; il terreno franco-sabbioso con presenza di una falda molto superficiale consente di creare uno stress idrico controllato nella pianta in grado di favorire una crescita piuttosto contenuta della pianta e un basso contenuto di sostanza secca, da cui derivano la croccantezza e la succulenza.

Inoltre, il terreno, essendo sciolto, non oppone alcuna resistenza allo sviluppo dei grumoli e di conseguenza il prodotto si presenta morfologicamente perfetto nelle diverse espressioni varietali, senza presentare difetti di forma.

Le caratteristiche del terreno permettono la produzione di finocchi con una scarsa percentuale di grumoli con «allungamento del collo», in quanto la tecnica colturale praticata prevede il trapianto ad una profondità tale da favorire il completo imbianchimento del prodotto. Caratteristica, quest'ultima, favorita anche dalla leggerezza del terreno.

A supporto dello stretto legame tra la vocazione del territorio e la denominazione «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è interessante citare un'usanza abbastanza diffusa nella zona, per la quale si era soliti denominare i terreni ed i fondi con toponimi conosciuti nel territorio. Tali denominazioni quasi sempre servivano per classificare i prodotti che da essi derivavano e ciò anche in base alla fortuna che tale prodotto incontrava sui mercati dell'epoca. Sulla base di tale usanza i terreni litoranei della fascia jonica a sud di Capo Rizzuto, passando per Capo Colonna (Crotone) fino al litorale di Strongoli Marina a nord, venivano individuati proprio come «terreni per finocchi di Isola».

Tracce di commercializzazione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» risalgono agli inizi del Novecento, ma è a partire dalla metà del secolo scorso che è diventata una presenza importante nei mercati ortofrutticoli italiani, principalmente nel periodo che va da novembre a maggio.

Quanto testé affermato è supportato e confermato dalle manifestazioni religiose, enogastronomiche e sagre locali che, ormai da svariati anni a questa parte, si tengono nella centrale Piazza del Popolo dell'abitato di Isola di Capo Rizzuto.

In occasione della festa patronale in onore della «Madonna Greca», patrona di Isola Capo Rizzuto, già fin dal 1990 si svolge la festa degli agricoltori, dove si evidenzia fin da allora l'attenzione verso questo prodotto del territorio «forte nella produzione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

Appuntamento fisso annuale è ormai diventata tra fine aprile ed inizio di maggio la «Sagra del Finocchio di Isola Capo Rizzuto», ripresa ed avviata anche con l'interesse dei mass media nazionali, come l'edizione del 28 aprile 2018 (evidenziata nella trasmissione televisiva «Ricette all'italiana» di Rete 4), e quella dell'11 maggio 2019 nella quale si è volutamente usato il termine «Finocchio d'oro» inteso come «"il tesoro di Isola di Capo Rizzuto" (11 maggio 2019, palazzo Vescovile, Isola di Capo Rizzuto)».

Ulteriore conferma ad avvalorare la reputazione ultratrentennale del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» proviene dalla manifestazione «Fresco di legalità» organizzata nel 2009, in cui è stato scelto proprio questo prodotto come simbolo coltivato e raccolto sulle terre liberate dalla 'ndrangheta nel Comune di Isola Capo Rizzuto; manifestazione organizzata dalla Associazione Libera Terra di Don Ciotti, unitamente con la Prefettura di Crotone, la Diocesi di Crotone - Santa Severina, e con il contributo della Confederazione italiana agricoltori, del Copagri, di Acli Terra, della Confagricoltura e della Coldiretti.

Si segnalano anche le sagre «Ortomercato» del 1° maggio del 991 e del 1992 di promozione di prodotti locali svolte nel Comune di Isola di Capo Rizzuto, nelle quali ha avuto luogo l'esposizione e la vendita del Finocchio Isola Capo Rizzuto.

Un ulteriore segnale indicativo della reputazione di tale prodotto perviene dal fatto che al «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» venisse riservata una quotazione e un mercato, anche all'ingrosso, più alto rispetto al finocchio generico: alcune fatture di vendita, risalenti al 1983 e 1984, e confermate anche da vendite più recenti, in cui sui mercati all'ingrosso al prodotto «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» viene riservata una quotazione maggiore di circa il 20-25% rispetto agli altri.

Si ritiene che a giustificare la reputazione del Finocchio Isola di Capo Rizzuto siano caratteristiche di tipo gustativo ed organolettico, al riguardo è stato svolto uno studio, finalizzato a caratterizzare le componenti organolettico-sensoriali, del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» giudicato dagli esperti panel come un finocchio dal «sapore, tipico molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato, croccante alla masticazione dolce».

Tali caratteristiche organolettiche sono citate anche nella rivista bisettimanale «Il Crotonese» del 6 marzo 2020, dove viene riportato un intervento di Franco Laratta nel quale si legge che i Finocchi di Isola Capo Rizzuto colpiscono per l'aroma persistente e per quel sapore indimenticabile e che il profumo dei campi di Finocchio di Isola di Capo Rizzuto caratterizza il paesaggio rendendolo unico e suggestivo.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» ha continuato a preservare una sua fetta di mercato, sostenuta dalla forte reputazione del suo nome e dalla sua storia. Ingrediente base di molte ricette tradizionali dell'areale il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è ben conosciuto tra gli chef e gli esperti di gastronomia per la peculiarità del suo sapore, la diversità di applicazione culinaria (fresca, al forno, dolciaria, come conserva alimentare, ecc.).

Ricette elaborate, indicando espressamente tra gli ingredienti «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», sono disponibili sui *blog* di cucina più frequentati del web, come: www.prodottitipici.com - così come nei *food blogger*: www.ricette10minuti.it/vellutatafinocchiodiisolacaporizzuto e quella di «A casa tua in tour» del 2017 di Anna Aloi relativa alla «Zuppa speziata di cannellini e finocchi di Isola Capo Rizzuto»; ed ancora troviamo evidenziate ricette di chef stellati (Giuseppe Romano, Antonio Biafora, Nino Rossi, Abbruzzino Antonio) che hanno scelto il Finocchio di Isola Capo Rizzuto tra le materie prime per alcune loro preparazioni, tra cui spiccano, rispettivamente, ad esempio, le ricette «Rognone, finocchio di Isola Capo Rizzuto e anice stellato», «Animella, acciughe e Finocchio di Isola Capo Rizzuto», ed altre ancora, reperibili sulla rete internet ed inserite anche sul sito: www.finocchiodiisolacaporizzuto.it/ricette. Attenzione anche evidenziata da svariati riferimenti reperiti in alcune riviste e/o pubblicazioni (Stralcio guide enogastronomiche della rivista «Touring Club Italiano» del 28 novembre 2006, del Dipartimento turismo Regione Calabria «A tavola tra storia e leggenda») e, ancora, in noti programmi televisivi come «L'ingrediente perfetto» de La7.

La reputazione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è confermata dalla presenza nei circuiti di vendita come la grande distribuzione (es. LIDL, Esselunga COOP e altri). I volantini per la pubblicità dei prodotti in promozione o inseriti in «percorsi qualità» legati ai sapori del territorio indicano sempre il nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» per distinguerlo dal prodotto comune.

La reputazione del nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è confermata sul web da oltre 2000 risultati ottenuti attraverso i motori di ricerca più utilizzati presenti sul web.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è iscritto anche già dal 2001 nell'elenco, istituito presso il MIPAAF, dei prodotti agroalimentari tradizionali (P.A.T.) della Regione Calabria.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento UE n. 1151/2012.

L'organismo di controllo individuato è: 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l., con sede in Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG), telefono: 075/8957201, fax: 075/8957257 e-mail: certificazione@parco3a.org - web: www.parco3a.org

Art. 8.

Etichettatura

Per l'immissione al consumo il confezionamento del Finocchio di Isola Capo Rizzuto deve essere effettuato:

per il fresco: in vaschette, in cassette di plastica e/o legno, in cartone, in polipropilene, in «*flow-pack*» o ogni altro materiale considerato idoneo, per tale uso, secondo i termini di legge. Tutte le confezioni devono essere sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. È consentita l'apposizione del logo di cui al presente art. 8 sul singolo finocchio con etichetta adesiva ad uso alimentare.

Nel caso di prodotto destinato all'industria di trasformazione: l'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» potrà essere commercializzata anche utilizzando adeguati contenitori (*bins*); in tal caso su ciascun contenitore dovrà essere apposta, oltre alle diciture di seguito descritte e al simbolo europeo della IGP una copertura sigillante tale da impedire che il contenuto possa essere manomesso.

Per la IV gamma: sono ammesse confezioni con materiale idoneo secondo le vigenti normative di riferimento. Le confezioni oltre al simbolo grafico europeo della IGP e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, devono riportare la dicitura «IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto» accompagnata dal logo della denominazione di seguito riportato in figura 1 nelle versioni a colori, in bianco e nero positivo e in bianco e nero negativo.
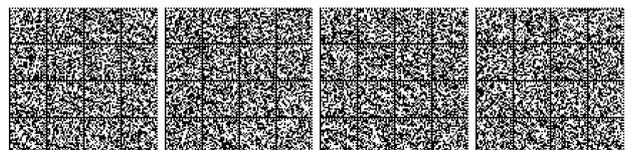
Versione a colori	Versione in bianco e nero positivo	Versione in bianco e nero negativo

Il segno distintivo della IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto, versione a colori, è formato da una sagoma esterna tonda di colore verde sfumato (C100 M40 Y70 K66) che racchiude la scritta «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» composta da originali caratteri stampatello maiuscolo di colore bianco su fondo arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) disposta in alto in semicerchio al di sotto della quale compare una linea a semicerchio di colore giallo (C0 M0 Y100 K0) che racchiude uno sfondo di colore arancio scuro sfumato (C0 M70 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0). Al di sotto del finocchio separati da una linea bianca compaiono sulla sinistra un disegno grafico stilizzato che simboleggia un sole di colore arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) su sfondo celeste cielo colore (C90 M15 Y0 K0 / C0 M0 Y0 K0) e sulla destra sotto il finocchio compare un disegno grafico stilizzato che simboleggia il Castello di Isola di Capo Rizzuto di colore arancio chiaro sfumato (C0 M40 Y100 K0 / C0 M10 Y100 K0) su sfondo celeste cielo colore (C90 M15 Y0 K0 / C0 M0 Y0 K0) al di sotto del sole e del castello compare un'onda colore (C100 M91 Y34 k30) ed al centro la scritta «IGP» composta da originali caratteri stampatello maiuscolo di colore bianco su sfondo mare blu sfumato (C100 M0 Y0 K0 / C100 M80 Y0 K40).

Quanto sopra a simboleggiare un connubio di sinergie tra sole, cielo, terra e mare da cui sorge il Finocchio di Isola Capo Rizzuto attraverso la Storia del Castello Aragonese di unica bellezza che sempre domina circondato dal Mar Jonio. Sulle confezioni devono essere inoltre riportati tutti gli elementi idonei ad individuare nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore.

É consentito riportare eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non inducenti a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

«FINOCCHIO DI ISOLA CAPO RIZZUTO»
N. UE: [ESCLUSIVAMENTE PER USO UE]

DOP () IGP (X)

1. Denominazione:

«Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

2. Stato membro o paese terzo:

Italia.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare.

3.1. Tipo di prodotto [*cfr*: allegato XI]

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1.

La denominazione «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» designa gli ibridi/varietà della specie *foeniculum vulgare mill*, sottospecie *capillaceum, var. dulce* o *aziricum* allo stato fresco, ottenuti nella zona delimitata di cui al successivo punto 4.

In base al periodo di produzione, il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» I.G.P. si distingue nelle tipologie precoce e tardiva che presentano le seguenti caratteristiche:

1. «Finocchio di Isola Capo Rizzuto I.G.P.» - tipologie precoci:

a) varietà: «Guttuso», «50-57», «Tiziano», «Michelangelo», Enea F1; Ares F1; Zeus F1; Cartesio; SV5057FM; Ottaviano; Pisano;

b) epoca di raccolta: dalla seconda decade di ottobre a metà marzo;

c) aspetto: grumolo compatto con forma schiacciata ai poli e canne erette;

d) colore: bianco con venature verdi chiare e con ciuffo verde;

e) sapore: tipico, molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato e croccante alla masticazione; filamento di facile distacco;

f) odore: caratteristico, con spiccato aroma primario, senza note estranee;

g) calibro: diametro compreso tra 50 e 150 mm;

h) peso del grumolo lordo tra 200 e 1000 grammi;

2. «Finocchio di Isola Capo Rizzuto I.G.P.» - tipologie tardive:

a) varietà: «Narciso», «Donatello», «Tintoretto», «Tiepolo», «Augusto», «Traiano», «Bramante» e «Preludio»;

b) epoca di raccolta: da inizio marzo a metà giugno;

c) aspetto: grumolo compatto con forma tondeggiante;

d) colore: bianco con estrema brillantezza e venature verdi chiare;

e) sapore: tipico, molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato e croccante alla masticazione; filamento di facile distacco;

f) odore: caratteristico, con spiccato aroma primario, senza note estranee;

g) calibro: diametro compreso tra 50 e 150 mm;

h) peso del grumolo lordo tra 200 e 1000 grammi.

Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» presenta le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche emerse dagli esiti dei panel test effettuati:

Caratteristiche chimico-fisiche:

ceneri (sostanza secca): ≤ 1,2 %

grado rifrattometrico: ≥6,0°Brix

zuccheri totali ≥ 2%

È ammessa la commercializzazione del prodotto tipo «a mozzarella», lasciando la sola parte edule, ovvero senza «canne».

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati).

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata.

Tutte le fasi della produzione (coltivazione, cernita e primo condizionamento) devono aver luogo nell'areale di cui al successivo punto 4.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.

Le confezioni oltre al simbolo grafico europeo della IGP e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, devono riportare la dicitura «IGP Finocchio di Isola Capo Rizzuto» accompagnata dal logo della denominazione di seguito riportato in figura 1 nelle versioni a colori, in bianco e nero positivo e in bianco e nero negativo. Sulle confezioni devono essere inoltre riportati tutti gli elementi idonei ad individuare nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo o associato e del confezionatore. Logotipo Il logo della denominazione è il seguente:

Versione a colori

versione in bianco e nero positivo

versione in bianco e nero negativo

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dell'IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Botricello e Belcastro nella Provincia di Catanzaro e di Mesoraca, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Crotone, Rocca di Neto e Strongoli nella Provincia di Crotone.

5. Legame con la zona geografica

La richiesta di riconoscimento del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» si basa sul legame esistente tra la qualità del prodotto dovuta alla zona geografica e sulla sua reputazione. La reputazione di cui gode oggi il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è il risultato di una sinergia tra un insieme di fattori agronomici e climatici che si riscontrano nella zona di produzione e la rendono particolarmente vocata alla produzione di quest'ortaggio. Nello specifico si segnalano le condizioni climatiche particolarmente miti durante il periodo invernale - primaverile; il terreno franco-sabbioso con presenza di una falda molto superficiale consente di creare uno stress idrico controllato nella pianta in grado di favorire una crescita piuttosto contenuta della pianta e un basso contenuto di sostanza secca, da cui derivano la croccantezza e la succulenza. Inoltre, il terreno, essendo sciolto, non oppone alcuna resistenza allo sviluppo dei grumoli e di conseguenza il prodotto si presenta morfologicamente perfetto nelle diverse espressioni varietali, senza presentare difetti di forma. Le caratteristiche del terreno permettono la produzione di finocchi con una scarsa percentuale di grumoli con «allungamento del collo», in quanto la tecnica colturale praticata prevede il trapianto ad una profondità tale da favorire il completo imbianchimento del prodotto. Caratteristica, quest'ultima, favorita anche dalla leggerezza del terreno. A supporto dello stretto legame tra la vocazione del territorio e la denominazione «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è interessante citare un'usanza abbastanza diffusa nella zona, per la quale si era soliti denominare i terreni ed i fondi con toponimi conosciuti nel territorio. Tali denominazioni quasi sempre servivano per classificare i prodotti che da essi derivavano e ciò anche in base alla fortuna che tale prodotto incontrava sui mercati dell'epoca. Sulla base di tale usanza i terreni litoranei della fascia jonica a sud di Capo Rizzuto, passando per Capo Colonna (Crotone) fino al litorale di Strongoli Marina a nord, venivano individuati proprio come «terreni per finocchi di Isola». Tracce di commercializzazione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» risalgono agli inizi del Novecento, ma è a partire dalla metà del secolo scorso che

è diventata una presenza importante nei mercati ortofrutticoli italiani, principalmente nel periodo che va da novembre a maggio. Quanto testé affermato è supportato e confermato dalle manifestazioni religiose, enogastronomiche e sagre locali che, ormai da svariati anni a questa parte, si tengono nella centrale piazza del Popolo dell'abitato di Isola di Capo Rizzuto. Si segnalano, oltre alle manifestazioni agricole «Ortomercato» del 10 maggio del 1991 e del 1° maggio 1992 di promozione di prodotti locali e quindi del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» svolte nel Comune, anche le Sagre del 27 marzo 1983 e del 10 aprile 1984 esclusivamente sul prodotto principe «Finocchio di Isola Capo Rizzuto». In occasione della festa patronale in onore della «Madonna Greca», patrona di Isola Capo Rizzuto, già fin dal 1990 si svolge la festa degli agricoltori, dove si evidenzia fin da allora l'attenzione verso questo prodotto del territorio «forte nella produzione del Finocchio di Isola Capo Rizzuto».

Appuntamento fisso annuale è ormai diventata tra fine aprile ed inizio di maggio la «Sagra del Finocchio di Isola Capo Rizzuto», ripresa ed avviata anche con l'interesse dei mass media nazionali, come l'edizione del 28 aprile 2018 (evidenziata nella trasmissione televisiva «Ricette all'italiana» di Rete 4), e quella dell'11 maggio 2019 nella quale si è volutamente usato il termine «Finocchio d'ORO» inteso come «il tesoro di Isola di Capo Rizzuto» (11 maggio 2019, Palazzo Vescovile, Isola di Capo Rizzuto). 2 maggio 2022 IT Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 179/21. Ulteriore conferma ad avvalorare la reputazione ultratrentennale del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» proviene dalla manifestazione «Fresco di legalità» organizzata nel 2009, in cui è stato scelto proprio questo prodotto come simbolo coltivato e raccolto sulle terre liberate dalla 'ndrangheta nel Comune di Isola Capo Rizzuto (manifestazione organizzata dalla associazione Libera Terra di don Ciotti, unitamente con la Prefettura di Crotone, la Diocesi di Crotone - Santa Severina, e con il contributo della Confederazione italiana agricoltori, del Copagri, di Acli Terra, della Confagricoltura e della Coldiretti). Un ulteriore segnale indicativo della reputazione di tale prodotto perviene dal fatto che al «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» venisse riservata una quotazione e un mercato, anche all'ingrosso, più alto rispetto al finocchio generico. La reputazione del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» viene anche confermata dalle caratteristiche di tipo gustativo ed organolettico; a tale riguardo sono state svolte analisi sensoriali eseguite in data 8 maggio 2017 e 11 giugno 2020 dal laboratorio «pH S.R.L.» di Tavernelle (FI), finalizzate a individuare le componenti organolettico-sensoriali del «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», da cui è scaturito, secondo il giudizio di un gruppo di esperti panel, come un finocchio dallo «spiccato aroma primario caratteristico senza note estranee… sapore tipico molto dolce, con forte percezione di freschezza al palato, croccante alla masticazione dolce». Tali caratteristiche organolettiche sono citate anche nella rivista bisettimanale «Il Crotonese» del 6 marzo 2020, dove viene riportato un intervento di Franco Laratta nel quale si legge che i Finocchi di Isola Capo Rizzuto colpiscono per l'aroma persistente e per quel sapore indimenticabile e che il profumo dei campi di Finocchio di Isola di Capo Rizzuto caratterizza il paesaggio rendendolo unico e suggestivo. Il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» ha continuato a preservare una sua fetta di mercato, sostenuta dalla forte reputazione del suo nome e dalla sua storia. Ingrediente base di molte ricette tradizionali dell'areale, il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è ben conosciuto tra gli chef e gli esperti di gastronomia per la peculiarità del suo sapore, la diversità di applicazione culinaria (fresca, al forno, dolciaria, come conserva alimentare, ecc.). Ricette elaborate, che indicano espressamente tra gli ingredienti il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto», sono disponibili sui blog di cucina più frequentati del web, blog di ricette culinarie dove vengono illustrati i procedimenti di preparazione delle pietanze e, nello specifico, quella definita «Vellutata finocchio di Isola Capo Rizzuto»; nella trasmissione di «A casa tua in tour» del 2017 di Anna Aloi (oggi Canale YouTube IGB A CASA *TUA)* relativa alla «Zuppa speziata di cannellini e finocchi di Isola Capo Rizzuto»; ed ancora troviamo evidenziate nei propri canali social ricette di chef stellati (Giuseppe Romano, Antonio Biafora, Abbruzzino Antonio) che hanno scelto il «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» tra le materie prime per alcune loro preparazioni, tra cui spiccano, rispettivamente, ad esempio, le ricette «Rognone, finocchio di Isola Capo Rizzuto e anice stellato», «Animella, acciughe e finocchio di Isola Capo Rizzuto».

Attenzione anche evidenziata da svariati riferimenti reperiti in alcune riviste e/o pubblicazioni (Stralcio Guide enogastronomiche della Rivista «Touring Club Italiano» del 28 novembre 2006, del Dipartimento turismo Regione Calabria «A tavola tra Storia e Leggenda») e, ancora, in noti programmi televisivi come «L'ingrediente perfetto» de La7 del 19 gennaio 2020. La reputazione del nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» è confermata da oltre 2 000 risultati ottenuti attraverso i motori di ricerca più utilizzati presenti sul web.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 93 del 20 aprile 2023.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18909

23A03460

DECRETO 8 giugno 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) 1032/2012 della Commissione del 26 ottobre 2012, pubblicato l'8 novembre 2012 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 308/5 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013;

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela della Ciliegia di Vignola IGP, con sede in via dell'Agricoltura, 354 - 41058 Vignola (MO), quale soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013 n. 12511;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione protocollo PQAI IV n. 0070216 del 13 febbraio 2023, ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie cosi come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 22 aprile 2023 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 22 aprile 2023.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CILIEGIA DI VIGNOLA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
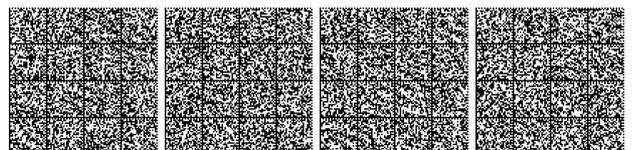
Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Ciliegia di Vignola» designa il frutto delle seguenti *cultivar* di ciliegio:

precoci: Early Bigi e Lory, Bigarreau Moreau e Burlat, Mora di Vignola;

medie: Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina, Vera, Cristalina, Durone dell'Anella, Anellone, Giorgia, Durone Nero I, Samba, New Star, Black Star, Canada Giant, Van;

tardive: Durone Nero II, Durone della Marca, Lapins, Ferrovia, Sweet Heart, Regina, Summer Charm (Staccato);

coltivate nel territorio definito nel successivo art. 3.

Caratteristiche qualitative La «Ciliegia di Vignola» deve rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:

polpa consistente e croccante ad esclusione della Mora di Vignola;

buccia sempre lucente ma di colore giallo e rosso brillante per la varietà Durone della Marca e di colore dal rosso brillante al rosso scuro per tutte le altre varietà;

sapore dolce e fruttato;

gradi *brix* non inferiori a 10° per le varietà precoci e 12° per tutte le altre;

acidità minima non inferiore a 5 g/1 di acido malico.

In relazione alla tipologia varietale vengono definiti i seguenti calibri minimi:

20 mm: Mora di Vignola;

21 mm: Durone dell'Anella, Giorgia, Durone Nero 11, Durone della Marca, Sweet Heart;

22 mm: Bigarreau Moreau e Burlat, Lapins, Van, Early Bigi e Lory, Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina, Vera, Cristalina, New Star, Black Star, Canada Giant, Regina, Summer Charm (Staccato);

23 mm: Durone Nero I, Anellone, Samba, Ferrovia.

All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere:

integri, senza danni;

provvisti di peduncolo;

puliti, privi di sostanze estranee visibili;

sani, esenti da marciumi e da residui visibili di fitofarmaci;

esenti da parassiti.

Prodotto destinato alla trasformazione.

Solo per il prodotto destinato alla trasformazione i frutti possono:

essere danneggiati (es. danni da *cracking* o grandine cicatrizzati ed asciutti, senza problemi di marciume);

essere sprovvisti di peduncolo;

avere calibro minimo pari a 15 mm;

ferme restando le altre caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione.

Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Ciliegia di Vignola» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Vignola» consiste nella fascia formata dal tratto pedemontano del fiume Panaro e altri corsi d'acqua minori, dai 30 metri s.l.m. fino alla quota di 950 metri e comprende il territorio dei seguenti comuni delle Province di Modena e Bologna:

1) in Provincia di Modena: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Modena, Montese, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Zocca;

2) in Provincia di Bologna: Bazzano, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Gaggio Montano, Marzabotto, Monte S. Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Forme di allevamento.

Le forme di allevamento sono palmetta libera, bandiera, vaso basso, vaso ritardato, fusetto, con densità per ettaro fino a 2000 piante.

Concimazione.

Il piano di concimazione prevede comunque di non superare annualmente le seguenti dosi massime:

azoto 100 Kg/Ha;

anidride fosforica 70 Kg/Ha;

ossido di potassio 100 Kg/Ha.

Potatura.

La potatura viene effettuata durante tutto l'arco dell'anno.

Difesa fitosanitaria.

La difesa dei ceraseti viene condotta:

attuando la lotta convenzionale in uso nella zona, con osservanza delle norme di buona pratica colturale dettate dalla Regione Emilia-Romagna;

attuando la lotta integrata, ottenuta nel rispetto delle norme tecniche previste dal disciplinare della Regione Emilia-Romagna;

attuando la lotta biologica, secondo il reg. CE n. 834/2007 e successive modifiche.

Il metodo prescelto viene utilizzato in modo esclusivo per l'intero processo produttivo.

L'utilizzo di regolatori di crescita per l'incremento dell'allegagione e del calibro dei frutti e prevenzione dello spacco è ammesso nei termini previsti dalla normativa vigente.

È ammessa la copertura dei fruttiferi con teli di plastica per prevenire il *cracking* indotto dalle piogge.

Raccolta.

Le varietà precoci vengono raccolte dal 1° maggio al 30 giugno; le varietà medie dal 15 maggio al 15 luglio e le tardive dal 25 maggio al 30 luglio.

Le ciliegie devono essere raccolte a mano provviste di peduncolo. Solo nel caso del prodotto destinato alla trasformazione è ammessa l'assenza del peduncolo.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La produzione della «Ciliegia di Vignola» è legata a molti fattori, in connessione tra loro, pedoclimatici, tecnici, agronomici, sociali, culturali ed economici, specifici dell'areale di coltivazione.

Il *range* di coltivazione delle ciliegie va dai 30 metri ai 950 metri sul livello del mare. Al di fuori della zona geografica delimitata non viene coltivato ciliegio; nelle zone limitrofe infatti la coltivazione è stata da tempo abbandonata, in quanto la produzione e la qualità del prodotto risultavano nettamente inferiori rispetto al prodotto proveniente dall'interno della zona delimitata, tali da renderne economicamente non vantaggiosa la coltivazione.

I terreni, di origine alluvionale sono tendenzialmente sciolti, ben drenati e freschi, e sono resi particolarmente fertili dai sedimenti trasportati, durante gli episodi di alluvionamento, dal fiume Panaro e da altri corsi d'acqua minori; le caratteristiche di questi terreni fanno sì che il ciliegio cresca particolarmente rigoglioso.

Il clima è fresco e scarsamente continentale con precipitazioni primaverili abbondanti ed estati mai troppo siccitose. La quantità della radiazione solare, non eccessivamente elevata, influenza positivamente l'intensità di colorazione delle drupe e stimola la loro naturale lucentezza, permettendo di presentare sul mercato un prodotto esteticamente eccellente senza ricorrere a trattamenti particolari.

Oltre alle peculiarità pedoclimatiche del territorio e all'eccezionalità del microclima sopra descritto, gli altri fattori che determinano l'eccellente qualità e la reputazione della ciliegia di Vignola sono la sapienza e la capacità dei produttori; queste vengono tramandate da padre in figlio attraverso le generazioni, e consistono nella tecnica agronomica, nella raccolta e nel confezionamento del prodotto, effettuati esclusivamente a mano, che permettono di presentare al consumatore un prodotto unico nella sua specie.

L'assortimento varietale che nel corso del tempo si è affermato nella zona geografica e lo sviluppo della coltivazione in un'ampia fascia altimetrica assicurano un ampliamento del calendario di raccolta e la presenza del prodotto sul mercato per l'intera stagione di produzione ottenendo regolarmente il gradimento dei consumatori e un positivo riscontro sui prezzi.

Le Ciliegie di Vignola vengono selezionate con dimensioni maggiori di quelle stabilite dalle norme di commercializzazione e raggiungono calibri di oltre 28 mm. Questa particolarità fa si che, come testimoniato da indagini di mercato e studi svolti da società specializzate, in mercati quali Torino, Milano, Amburgo il prezzo delle Ciliegie di Vignola sia quasi sempre superiore rispetto a quello dei diretti concorrenti, e che per la maggior parte dei consumatori Vignola venga associata alla zona di produzione delle ciliegie per eccellenza.

Gli agricoltori dell'area geografica identificata da tempo concentrano l'offerta di ciliegie in Vignola, dove già dal 1928 era presente il mercato ortofrutticolo di Vignola, uno dei più antichi d'Italia, seguito poi da altre strutture di lavorazione e commercializzazione.

L'affermazione della Ciliegia di Vignola ha consentito pertanto lo sviluppo di un forte indotto commerciale con un'importante ricaduta sull'intera filiera che va dalla produzione alla commercializzazione del frutto; si sono infatti sviluppate nel territorio:

circa 1.100 aziende agricole;

tre cooperative di lavorazione/commercializzazione;

un mercato ortofrutticolo che comprende quattro commissionari;

alcuni commissionari e commercianti che svolgono l'attività presso le loro sedi;

artigiani, produttori di imballaggio, trasportatori e raccoglitori.

Da questi dati è evidente l'importanza sociale ed economica che la Ciliegia di Vignola riveste per l'intero areale di produzione.

L'importanza economica e culturale della Ciliegia di Vignola per il territorio che storicamente la produce è stata testimoniata nel corso degli anni da numerose edizioni di fiere, sagre e pubblicazioni; grande importanza rivestono per Vignola la «Festa dei Ciliegi in Fiore», la cui prima edizione si tenne nell'aprile del 1970, e la festa «a Vignola, è tempo di Ciliegie», organizzata dal 1989. L'Associazione nazionale «Città delle Ciliegie», fondata nel giugno del 2003, indice ogni anno un concorso nazionale «Ciliegie d'Italia» in occasione della Festa nazionale «Città delle Ciliegie» organizzata ogni anno in una località differente; le ciliegie di Vignola hanno vinto il primo premio nel 2005 a Celleno (VT), nel 2006 a Orvieto (TR) e nel 2009 a Bracigliano (SA), confermando la reputazione di elevata qualità che la Ciliegia di Vignola è stata in grado di ottenere negli anni.

L'insieme di questi fattori ha determinato che i consumatori identificassero la produzione dell'area con il nome di Ciliegia di Vignola.

Storicamente vari documenti scritti evidenziano che la coltivazione del ciliegio a Vignola risale, attraverso la presenza di alberi adulti inseriti in consociazione con la vite, già a metà dell'Ottocento. Le due colture nel tempo si alternano, con prevalenza ora dell'una ora dell'altra a seconda della zona, poi emerge decisamente il ciliegio, più longevo e adatto alle peculiarità pedoclimatiche della zona.

Le produzioni agricole dalla fine del secolo progrediscono progressivamente, dal secondo dopoguerra la produzione aumenta notevolmente generando un notevole indotto commerciale e artigianale tale da far diventare la Ciliegia di Vignola il biglietto da visita di Vignola in tutti i mercati italiani ed esteri.

«L'indagine sulla coltivazione del ciliegio in Provincia di Modena» realizzata a Vignola, nel febbraio del 1977, dalla Camera di commercio di Modena e che fa riferimento alla produzione e alla commercializzazione della «Ciliegia di Vignola» dimostra che la denominazione «Ciliegia di Vignola» è sin da allora presente nell'uso del linguaggio comune e commerciale.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. CE n. 510/06. L'organismo di controllo prescelto è Agroqualità S.p.a., p.zza Marconi, 25 - 00144 Roma, tel. +39 0654228675 - fax. +39 0654228692 - e-mail: agroqualita@agroqualita.it

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Confezionamento.

La «Ciliegia di Vignola» I.G.P. viene immessa sul mercato in confezioni sigillate in modo che l'apertura della confezione stessa non ne permetta il riutilizzo.

Tali confezioni devono essere in legno, cartone, plastica, film polimerico traspirante di peso compreso tra un minimo di gr. 250 ad un massimo di kg. 6. Il confezionamento verrà effettuato assicurando condizioni adeguate al mantenimento delle proprietà e dell'integrità dei frutti.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o *plateaux* sigillati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione. Il contenuto di ciascuna confezione dovrà essere omogeneo e comprendere ciliegie della stessa qualità e varietà; sono previste le seguenti classi di calibro:

da 20 a 24 mm;

da 24 a 28 mm;

oltre 28 mm.

Il condizionamento, cioè la preparazione adeguata del prodotto all'imballaggio e alla confezione, nonché il confezionamento negli imballaggi indicati, devono essere effettuati all'interno della zona di origine; la Ciliegia di Vignola è un frutto particolarmente deperibile e necessita di essere manipolato il meno possibile, così da evitare lesioni della polpa e/o della buccia, che determinerebbero marciumi e altri difetti che la renderebbero non commercializzabile. Una delle caratteristiche di specificità della Ciliegia di Vignola è quella che il prodotto viene lavorato e confezionato subito dopo la raccolta, direttamente in azienda o presso le cooperative del comprensorio. In questo modo il prodotto arriva al mercato e al consumatore in tempi brevi e senza ulteriori manipolazioni garantendo quindi la freschezza, l'integrità e la maggior salubrità.

Confezionamento prodotto destinato alla trasformazione.

Il prodotto destinato alla trasformazione potrà essere confezionato anche in casse fino ad un max di kg 20 e *bins* fino ad un max. di kg 300 che riportino, oltre alle indicazioni di cui alle seguenti norme di etichettatura, con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: «Ciliegia di Vignola» I.G.P. destinata alla trasformazione.

Conservazione.

È ammesso il ricorso a tecniche di frigo-conservazione in celle frigorifere, evitando di scendere sotto -0.5°C e di superare il 90% di U.R.; il tempo massimo per la frigo conservazione dei frutti è di quattro settimane.

Norme di etichettatura.

Il logo della denominazione «Ciliegia di Vignola I.G.P.» dovrà essere apposto sulle confezioni di vendita.
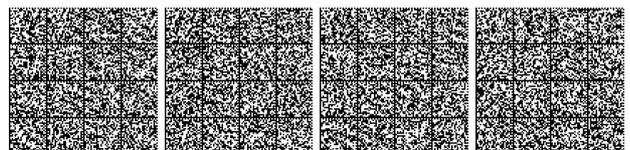
Sulle confezioni è consentita l'apposizione della dicitura Emilia-Romagna; è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare.

Dovranno inoltre essere indicati:

nome, ragione sociale, indirizzo e/o codice di riconoscimento univoco, attribuito dalla struttura di controllo, del produttore; nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore.

Il logo della «Ciliegia di Vignola» I.G.P. è il seguente:
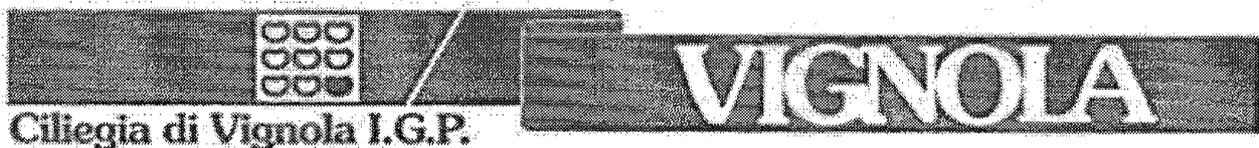
e deve essere accompagnato obbligatoriamente dal simbolo comunitario per la indicazione geografica protetta.

Il logo consiste in una fascia ripiegata suddivisa in due parti da una linea di distacco trasversale obliqua, la prima parte di colore verde, la seconda di colore rosso. Sulla parte destra di colore rosso è riportata in bianco la parola «VIGNOLA»; sulla parte sinistra di colore verde è riportato un rettangolo contenente 9 ciliegie stilizzate di cui otto bianche dal bordo verde e l'ultima rossa a campo pieno. Le dimensioni standard sono: altezza pari a mm 24 e larghezza pari a mm 235; sulla prima parte, in campo verde separato da uno spazio bianco, il simbolo rappresentato da una cornice di larghezza pari a mm 23 e altezza mm 24 contenente 9 ciliegie stilizzate a contorno verde, di cui l'ultima in basso a destra impressa a campo pieno di colore rosso; sulla seconda parte, a campo rosso, la dicitura Vignola, carattere ITC Souvenir Demi, pari a mm 17 in altezza, di colore bianco.

Sotto la striscia verde, sulla parte sinistra, la dicitura Ciliegia di Vignola I.G.P., carattere ITC Souvenir Demi, pari a mm 7 in altezza, di colore verde.

Sulle diverse confezioni potranno variare le dimensioni del logo mantenendo la proporzione delle dimensioni *standard*.

Indici colorimetrici:

Pantoni:

Rosso: Pantone© 032 red CV

Verde: Pantone© 355 CV

Quadricromia:

Rosso: Magenta 100% Giallo 100%

Verde: Cyan 100% Giallo 100%

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

«Ciliegia di Vignola»
n. UE: [esclusivamente per uso UE]

DOP () IGP (X)

1. Denominazione: «Ciliegia di Vignola».

2. Stato membro o paese terzo: Italia.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare.

3.1. Tipo di prodotto [*cfr.* allegato XI].

Classe 1.6 - Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1.

La denominazione «Ciliegia di Vignola» designa il frutto delle seguenti cultivar di ciliegio:

precoci: Early Bigi e Lory, Bigarreau Moreau e Burlat, Mora di Vignola;

medie: Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina, Vera, Cristalina, Durone dell'Anella, Anellone, Giorgia, Durone Nero I, Samba, New Star, Black Star, Canada Giant, Van;

tardive: Durone Nero II, Durone della Marca, Lapins, Ferrovia, SweetHeart, Regina, Summer Charm (Staccato);

coltivate nel territorio definito nel successivo punto 4.

Caratteristiche qualitative La «Ciliegia di Vignola» deve rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:

polpa consistente e croccante ad esclusione della Mora di Vignola;

buccia sempre lucente ma di colore giallo e rosso brillante per la varietà Durone della Marca e di colore dal rosso brillante al rosso scuro per tutte le altre varietà;

sapore dolce e fruttato;

gradi *brix* non inferiori a 10° per le varietà precoci e 12° per tutte le altre;

acidità minima non inferiore a 5 g/l di acido malico.

In relazione alla tipologia varietale vengono definiti i seguenti calibri minimi:

20 mm: Mora di Vignola;

21 mm: Durone dell'Anella, Giorgia, Durone Nero II, Durone della Marca, Sweet Heart;

22 mm: Bigarreau Moreau e Burlat, Lapins, Van, Early Bigi e Lory, Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina, Vera, Cristalina, New Star, Black Star, Canada Giant, Regina, Summer Charm (Staccato);

23 mm: Durone Nero I, Anellone, Samba, Ferrovia.

All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere:

integri, senza danni; provvisti di peduncolo;

puliti, privi di sostanze estranee visibili;

sani, esenti da marciumi e da residui visibili di fitofarmaci;

esenti da parassiti.

Prodotto destinato alla trasformazione.

Solo per il prodotto destinato alla trasformazione i frutti possono:

essere danneggiati (es. danni da *cracking* o grandine cicatrizzati ed asciutti, senza problemi di marciume);

essere sprovvisti di peduncolo;

avere calibro minimo pari a 15 mm;

ferme restando le altre caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione.

Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Ciliegia di Vignola» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

3.3 Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati).

-

3.4 Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata.

Tutte le fasi della produzione della «Ciliegia di Vignola» fino alla raccolta del prodotto devono avvenire esclusivamente nell'ambito della zona geografica identificata al punto 4.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.

La «Ciliegia di Vignola» I.G.P. viene immessa sul mercato in confezioni sigillate in modo che l'apertura della confezione stessa non ne permetta il riutilizzo.

Tali confezioni devono essere in legno, cartone, plastica, film polimerico traspirante di peso compreso tra un minimo di gr. 250 ad un massimo di kg. 6. Il confezionamento verrà effettuato assicurando condizioni adeguate al mantenimento delle proprietà e dell'integrità dei frutti.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o *plateaux* sigillati, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.

Il contenuto di ciascuna confezione dovrà essere omogeneo e comprendere ciliegie della stessa qualità e varietà; sono previste le seguenti classi di calibro:

da 20 a 24 mm;

da 24 a 28 mm;

oltre 28 mm.

La «Ciliegia di Vignola» viene predisposta per il confezionamento e confezionata subito dopo la raccolta, direttamente in azienda o presso le cooperative del comprensorio. In questo modo il prodotto arriva al mercato e al consumatore in tempi brevi e senza ulteriori manipolazioni.

Il condizionamento della «Ciliegia di Vignola», cioè la preparazione adeguata del prodotto all'imballaggio e alla confezione, nonché il confezionamento negli imballaggi indicati, devono essere effettuati nella zona d'origine a garanzia delle caratteristiche qualitative del frutto quali la freschezza e l'integrità e per evitare che ripetute operazioni di manipolazione e trasporto provochino lesioni o ammaccamenti dell'epicarpo determinando marciumi e la conseguente non commerciabilità del prodotto.

Confezionamento prodotto destinato alla trasformazione.

Il prodotto destinato alla trasformazione potrà essere confezionato anche in casse fino ad un max di kg. 20 e *bins* fino ad un max. di kg. 300.

È ammesso il ricorso a tecniche di frigo-conservazione in celle frigorifere, evitando di scendere sotto -0.5°C e di superare il 90% di U.R.; il tempo massimo per la frigo conservazione dei frutti è di quattro settimane.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata.

Il logo della «Ciliegia di Vignola» I.G.P. è il seguente:
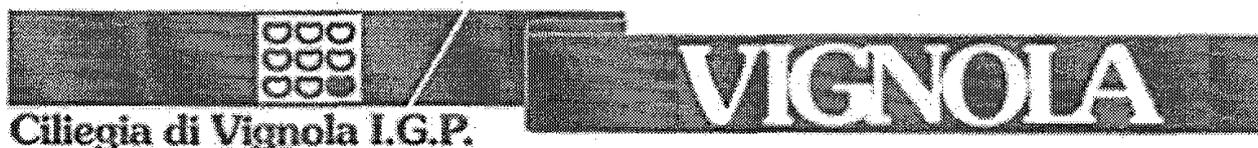
esso deve essere apposto sulle confezioni di vendita e deve essere accompagnato obbligatoriamente dal simbolo dell'unione per la indicazione geografica protetta.

Sulle diverse confezioni potranno variare le dimensioni del logo mantenendo la proporzione delle dimensioni *standard*.

Sulle confezioni è consentita l'apposizione della dicitura Emilia-Romagna.
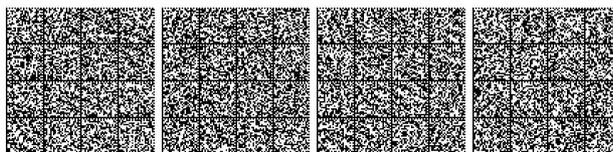
Dovranno inoltre essere indicati:

nome, ragione sociale, indirizzo e/o codice di riconoscimento univoco, attribuito dalla struttura di controllo, del produttore; nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore.

Etichettatura prodotto destinato alla trasformazione.

Le confezioni del prodotto destinato alla trasformazione dovranno riportare con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: «Ciliegia di Vignola» I.G.P. destinata alla trasformazione.

4. Delimitazione concisa della zona geografica.

La zona di produzione della «Ciliegia di Vignola» consiste nella fascia formata dal tratto pedemontano del fiume Panaro e altri corsi d'acqua minori, dai 30 metri s.l.m fino alla quota di 950 metri, e comprende il territorio dei seguenti comuni delle Province di Modena e Bologna:

Provincia di Modena: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Lama Mocogno, Marana sul Panaro, Modena, Montese, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Provincia di Bologna: Bazzana, Casalecchio di Reno, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Gaggia Montano, Marzabotto, Monte S. Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

5. Legame con la zona geografica.

La zona del comprensorio è caratterizzata dal tratto pedemontano del fiume Panaro, e da altri corsi d'acqua minori, che formano una fascia dove il clima si sposa con caratteristiche pedologiche particolari, assai favorevoli alla coltivazione del ciliegio. Il clima è fresco e scarsamente continentale con precipitazioni primaverili abbondanti ed estati mai troppo siccitose. La quantità della radiazione solare non è eccessivamente elevata.

I terreni, di origine alluvionale sono tendenzialmente sciolti, ben drenati e freschi, e sono resi particolarmente fertili dai sedimenti trasportati, durante gli episodi di alluvionamento, dal fiume Panaro e da altri corsi d'acqua minori.

Il range di coltivazione delle ciliegie va dai 30 metri ai 950 metri sul livello del mare. Al di fuori della zona geografica delimitata non viene coltivato ciliegio; nelle zone limitrofe infatti la coltivazione è stata da tempo abbandonata, in quanto la produzione e la qualità del prodotto risultavano nettamente inferiori rispetto al prodotto proveniente all'interno della zona delimitata, tali da renderne economicamente non vantaggiosa la coltivazione. Oltre alle peculiarità pedoclimatiche del territorio e alla specificità del microclima sopra descritto, gli altri fattori che determinano la qualità della Ciliegia di Vignola sono la sapienza e la capacità dei produttori; queste vengono tramandate da padre in figlio attraverso le generazioni e consistono nella tecnica agronomica, nella raccolta e nel confezionamento del prodotto, effettuati esclusivamente a mano, che permettono di presentare al consumatore un prodotto eccellente per le sue caratteristiche merceologiche.

Le Ciliegie di Vignola vengono selezionate con dimensioni maggiori di quelle stabilite dalle norme di commercializzazione e raggiungono calibri di oltre 28 mm. Questa particolarità fa si che, come testimoniato da indagini di mercato e studi svolti da società specializzate, in mercati quali Torino, Milano, Amburgo il prezzo delle ciliegie di Vignola sia quasi sempre superiore rispetto a quello dei diretti concorrenti, e che per la maggior parte dei consumatori Vignola venga associata alla zona di produzione delle ciliegie per eccellenza.

Il ciliegio è specie che predilige stazioni fresche e terreni neutri o subacidi. Entrambe queste condizioni si realizzano nel comprensorio della ciliegia di Vignola, e per tale motivo la specie ha trovato un ambiente ideale che ha permesso la sua diffusione e la conseguente affermazione.

Le caratteristiche dei terreni dell'area geografica di produzione della «Ciliegia di Vignola» fanno sì che il ciliegio cresca particolarmente rigoglioso.

La quantità della radiazione solare, non eccessivamente elevata, influenza positivamente l'intensità di colorazione delle drupe e stimola la loro naturale lucentezza, permettendo di presentare sul mercato un prodotto esteticamente eccellente senza ricorrere a trattamenti particolari.

Non di minore importanza è la professionalità degli operatori, in particolar modo dei produttori, che ancora oggi applicano nelle tecniche di produzione, raccolta e confezionamento, il patrimonio di conoscenze che si è andato accumulando nel corso del tempo.

Di fatto, pur rilevandosi una naturale tendenza all'innovazione di processo, la raccolta, la cernita e il confezionamento vengono effettuati rigorosamente a mano da personale esperto che ha con il ciliegio una frequentazione ormai «di vita». Questa professionalità è un fatto culturale che discende direttamente dalla tradizione; un saper fare che si è tramandato di generazione in generazione e che oggi consente di aggiungere, ad un prodotto già eccezionale, un «*plus*» che fa distinguere le ciliegie provenienti dal comprensorio di Vignola da quelle di qualsiasi altra provenienza.

Gli stessi produttori hanno deciso ormai da decenni, stipulando impegni vincolanti reciproci, di confezionare solo il prodotto delle dimensioni minime definite al punto 3.2, a tutela della produzione locale e per fare emergere la specificità delle ciliegie coltivate e confezionate nell'area di origine.

Inoltre l'assortimento varietale che nel corso del tempo si è affermato nella zona geografica e lo sviluppo della coltivazione in un'ampia fascia altimetrica assicurano un ampliamento del calendario di raccolta e la presenza del prodotto sul mercato per l'intera stagione di produzione ottenendo regolarmente il gradimento dei consumatori e un positivo riscontro sui prezzi.

La ciliegia di Vignola è quindi legata in modo univoco al territorio, alla peculiarità pedoclimatica, all'eccezionalità del microclima, alla sapienza e alla capacità dei produttori. Non di minore importanza appare il fatto che gli agricoltori dell'area geografica identificata concentravano l'offerta di ciliegie in Vignola, dove già dal 1928 era presente il mercato ortofrutticolo di Vignola, uno dei più antichi d'Italia, seguito poi da altre strutture di lavorazione e commercializzazione. L'insieme di questi fattori ha determinato che i consumatori identificassero la produzione dell'area con il nome di Ciliegia di Vignola.

L'affermazione sui mercati della denominazione «Ciliegia di Vignola» ha consentito pertanto lo sviluppo di un forte indotto commerciale, con un'importante ricaduta sull'intera filiera che va dalla produzione alla commercializzazione del frutto; si sono infatti sviluppate nel territorio aziende agricole, cooperative di lavorazione/commercializzazione, un mercato ortofrutticolo con quattro commissionari, artigiani, produttori di imballaggio, trasportatori e raccoglitori.

L'importanza della Ciliegia di Vignola per il territorio che storicamente la produce è stata testimoniata nel corso degli anni anche da numerose edizioni di fiere, sagre e pubblicazioni; grande importanza rivestono per Vignola la «Festa dei Ciliegi in Fiore», la cui prima edizione si ebbe nell'aprile del 1970 e la festa «a Vignola, è tempo di Ciliegie», organizzata dal 1989.

L'Associazione nazionale «Città delle Ciliegie», fondata nel giugno del 2003, indice ogni anno un concorso nazionale «Ciliegie d'Italia» in occasione della Festa nazionale «Città delle Ciliegie» organizzata ogni anno in una località differente; le ciliegie di Vignola hanno vinto il primo premio nel 2005 a Celleno (VT), nel 2006 a Orvieto (TR) e nel 2009 a Bracigliano (SA), confermando la reputazione di elevata qualità che la Ciliegia di Vignola è stata in grado di ottenere negli anni.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare (art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento).

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3343

23A03461

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, con godimento 16 marzo 2023 e scadenza 15 aprile 2026, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
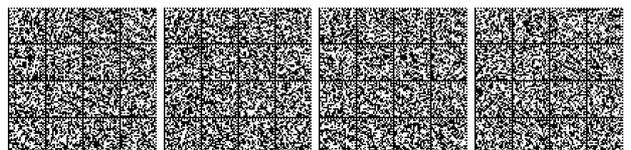
cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.448 milioni di euro;

Vista la determina n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 14 marzo, nonché 12 aprile e 11 maggio 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,80% con godimento 16 marzo 2023 e scadenza 15 aprile 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, avente godimento 16 marzo 2023 e scadenza 15 aprile 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 giugno 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 giugno 2023.
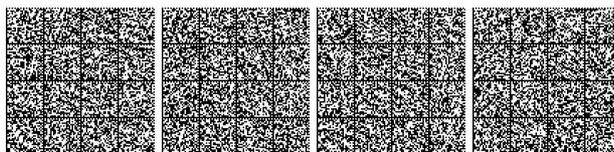
Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2023

p. Il direttore generale del Tesoro:
IACOVONI

23A03525

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 31 maggio 2023.

Scioglimento della «Logi Tecno società cooperativa», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy e relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Ritenuto sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1, del codice civile;

Considerato che, in assenza di domicilio digitale attivo, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento mediante pubblicazione datata 25 gennaio 2023 nel portale istituzionale on-line del Ministero delle imprese e del made in Italy all'indirizzo: https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative/vigilanza - e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Logi Tecno società cooperativa», con sede in viale Papa Giovanni XXIII n. 106 - 24121 Bergamo (BG), c.f. 03994400160, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano (MI) il 19 luglio 1981, codice fiscale RSSCHR81L59F205R, e domiciliata in piazza Garibaldi n. 3 - 23900 Lecco (LC).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

Il direttore generale: DONATO

23A03420

DECRETO 31 maggio 2023.

Scioglimento della «Laurentina Multiservice coop. sociale», in San Lorenzo Nuovo - località Metata e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0340015 dell'11 novembre 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Laurentina Multiservice coop. sociale» con sede in località Metata, s.n.c. - 01020 San Lorenzo Nuovo (VT) (codice fiscale 01823960560), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Claudia Di Giulio, nata a Terni (TR) il 21 marzo 1968, codice fiscale DGLCLD68C61L117L, e domiciliata in via della Biblioteca n. 10 - 05100 Terni (TR).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

Il direttore generale: DONATO

23A03421

DECRETO 31 maggio 2023.

Scioglimento della «L.A. Nuova Sanitaria società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva espletata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che da dette risultanze ispettive emerge la presenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del comma 3, dell'art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di cancellazione dall'albo nazionale in quanto l'ente non risulta perseguire le finalità mutualistiche tipiche delle società cooperative;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0259117 dell'8 settembre 2021 e che le controdeduzioni pervenute, formalizzate con nota prot. n. 0271617 del 23 settembre 2021, sono state valutate non meritevoli di accoglimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come richiamato dal predetto comma 3, art. 12, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L.A. Nuova Sanitaria società cooperativa sociale» con sede in circonvallazione Gianicolense n. 152 - 00152 Roma (RM) (codice fiscale 14274461004), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.
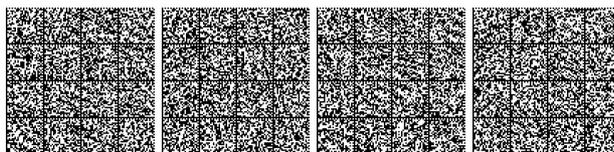
Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Cosentino, nato a Pescara (PE) il 19 febbraio 1972, codice fiscale CSNLCU72B19G482S, e domiciliato in via dei Gracchi n. 130 - 00192 Roma (RM).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

Il direttore generale: DONATO

23A03422

DECRETO 31 maggio 2023.

Scioglimento della «Insieme società cooperativa a responsabilità limitata di navigazione turistica», in Santa Maria della Versa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy e relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Ritenuto sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*, comma 1 del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0251758 del 17 agosto 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Insieme società cooperativa a responsabilità limitata di navigazione turistica», con sede in via 19 Marzo n. 21 - 27047 Santa Maria Della Versa (PV) (codice fiscale 02549140180), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Esterino Cipolla, nato a Lodi (LO) il 26 aprile 1973, codice fiscale CPLSRN73D26E648T, e domiciliato in via Benedetto Croce n. 12 - 26900 Lodi (LO).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

Il direttore generale: DONATO

23A03423

DECRETO 31 maggio 2023.

Scioglimento della «Italcoop società cooperativa», in Cambiago e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza espletata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata ispezione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0364405 del 7 dicembre 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italcoop società cooperativa», con sede in via Dante, 5 - 20040 Cambiago (MI) (codice fiscale 10810430966), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stanislao Chimenti Caracciolo Di Nicastro, nato a Roma (RM) il 19 aprile 1965, codice fiscale CHM SNS 65D19 H501Z e domiciliato in via M. Barozzi, 2 - 20122 Milano (MI).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

Il direttore generale: DONATO

23A03424

DECRETO 31 maggio 2023.

Scioglimento della «Sessana società cooperativa sociale - onlus - in liquidazione», in Falciano del Massico e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/17;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0257612 del 29 agosto 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sessana società cooperativa sociale - onlus - in liquidazione» con sede in via Lago, 2 - 81030 Falciano del Massico (CE), (codice fiscale 02332560610), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sabrina Castaldo, nata a Zurigo (CH) il 6 marzo 1970, codice fiscale CSTSRN70C46Z133W e domiciliata in via XX Settembre, 43 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

Il direttore generale: DONATO

23A03459

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 maggio 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 997).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la di-

chiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena»;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Vista la richiesta del Commissario delegato del 18 maggio 2023, di avvalersi di apposita struttura di supporto per fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale.

1. Al fine di consentire la piena operatività e capacità di risposta nel contrasto dell'emergenza in rassegna, il Commissario delegato, di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, è autorizzato ad avvalersi di un massimo di quindici unità di personale munito delle necessarie competenze, connesse alla natura delle attività emergenziali, da reperire, per la durata dello stato di emergenza, mediante il ricorso a incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165 del 2001, nel limite massimo complessivo di euro 600.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato può conferire due incarichi dirigenziali in deroga all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente alla durata minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del medesimo articolo, di durata non superiore allo stato di emergenza nel limite massimo complessivo di euro 190.000,00.

3. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'assolvimento delle attività tecniche e amministrativo-contabili connesse con la gestione delle misure di contrasto all'emergenza in rassegna, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi, per una durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, di un massimo di dieci unità di personale munito delle necessarie competenze, connesse alla natura delle attività emergenziali, da reperire mediante il ricorso al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in deroga all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165 del 2001 nel limite massimo complessivo di euro 400.000,00.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per complessivi euro 1.190.000,00 sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza.

Art. 2.

Adeguamento del dispositivo per la gestione dei concorsi delle strutture operative statuali per l'attuazione dei primi interventi.

1. In considerazione dell'incremento delle esigenze e delle attività conseguenti all'aggravamento della situazione in atto nei territori interessati della Regione Emilia-Romagna di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 richiamata in premessa, che ha disposto l'estensione degli effetti della deliberazione adottata il 4 maggio 2023 al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, al dispositivo per la gestione dei concorsi delle strutture operative statuali per l'attuazione dei primi interventi disciplinato con gli articoli 1 e 12 dell'OCDPC n. 992/2023 sono apportate le seguenti modifiche.

2. Il coordinamento della gestione amministrativo-contabile del concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e delle Forze di polizia, ivi compreso il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, nonché del personale delle Prefetture interessate nelle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 1/2018 poste in essere fino al 31 luglio 2023 è assicurato dal Dipartimento della protezione civile, in stretto raccordo con il Commissario delegato e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese disponibili per fronteggiare il contesto emergenziale in essere.

4. Nella prima fase dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile effettua una ricognizione degli oneri finanziari riferiti alle attività e agli interventi posti in essere dalle strutture operative statali di cui al comma 1, dal 1° maggio al 4 giugno 2023, relativamente:

a. alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili *pro-capite*;

b. alle esigenze connesse con il riconoscimento ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle predette amministrazioni, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, di una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino al 4 giugno 2023, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto;

c. ai costi operativi relativi a beni e materiali di consumo e alle altre spese straordinarie sostenute e direttamente connesse con la gestione dell'emergenza.

5. La ricognizione di cui al comma 4 è verificata sulla base delle evidenze e dei dati relativi all'operatività censiti in sede di Comitato operativo nazionale della protezione civile.

6. La prosecuzione delle attività di concorso alla gestione emergenziale da parte delle strutture operative statuali dal 5 giugno al 31 luglio 2023 è subordinata alla presentazione di appositi piani di impiego contenenti la programmazione delle attività e la quantificazione dei fabbisogni relativi alle tipologie di costi di cui al comma 4 relativamente alle successive due settimane, anche in progressiva riduzione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile. I piani di impiego sono comunicati al Dipartimento della protezione civile per il tramite dei rappresentanti delle strutture operative statuali di cui al comma 1 in seno al Comitato operativo nazionale della protezione civile.

7. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile provvede al ristoro degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo a carico delle risorse stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018.

8. Le attività di cui al presente articolo non sono contenute nel piano del Commissario delegato nominato ai sensi dell'OCDPC n. 992/2023, di cui all'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza e alle relative rimodulazioni. Alle strutture operative statuali di cui al comma 1 non si applica, altresì, quanto previsto all'art. 12 dell'OCDPC n. 992/2023.

Art. 3.

Integrazioni alle disposizioni di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 in materia di volontariato ed ulteriori disposizioni per le colonne mobili regionali.

1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, dell'OCDPC n. 992/2023 le regioni e le province autonome possono sostenere direttamente le spese di cui all' art. 40 del decreto legislativo n. 1/2018 relativamente alle organizzazioni di volontariato facenti parte delle rispettive colonne mobili, anche provvedendo alle relative anticipazioni, rendicontando i relativi oneri al Dipartimento della protezione civile, che provvederà alla relativa liquidazione a valere sulle risorse emergenziali disponibili per l'emergenza in rassegna.

2. Nella prima fase dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile effettua una ricognizione degli oneri finanziari riferiti:

a. alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle regioni e province autonome impegnato nell'ambito delle rispettive colonne mobili. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili *pro-capite*;

b. alle esigenze connesse con il riconoscimento ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle amministrazioni di cui alla lettera *a)*, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, di una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino al 4 giugno 2023, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto;

c. ai costi operativi relativi a beni e materiali di consumo e alle altre spese straordinarie sostenute e direttamente connesse con la gestione dell'emergenza, diverse da quelle di cui al comma 1.
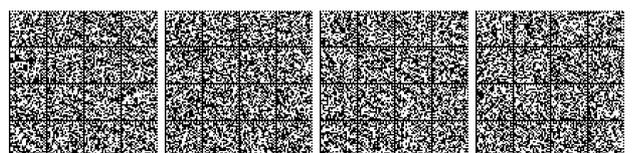
3. La ricognizione di cui al comma 2 è verificata sulla base delle evidenze e dei dati relativi all'operatività censiti in sede di Comitato nazionale della protezione civile.

4. La prosecuzione delle attività di concorso alla gestione emergenziale da parte delle colonne mobili regionali dal 5 giugno al 31 luglio 2023 è subordinata alla presentazione di appositi piani di impiego contenenti la programmazione delle attività e la quantificazione dei fabbisogni relativi alle tipologie di costi di cui ai commi 1 e 2 relativamente alle successive due settimane, anche in progressiva riduzione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile. I piani di impiego sono comunicati al Dipartimento della protezione civile per il tramite della Commissione protezione civile della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Nei limiti di cui al comma 4, il Dipartimento della protezione civile provvede al ristoro degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo a carico delle risorse stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018.

6. Le attività di cui al presente articolo non sono contenute nel piano del Commissario delegato nominato ai sensi dell'OCDPC n. 992/2023, di cui all'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza e alle relative rimodulazioni. Al personale, anche di livello dirigenziale, delle regioni e province autonome di cui al presente articolo non si applica, altresì, quanto previsto all'art. 12 dell'OCDPC n. 992/2023.

Art. 4.

Disposizioni volte a garantire il supporto dei comuni per garantire la continuità amministrativa nei territori interessati.

1. L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e sulla base dei fabbisogni rappresentati dai comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi, coordina la partecipazione dei comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi in premessa per le attività volte a garantire la continuità amministrativa negli enti locali e nei territori interessati dagli eventi medesimi. A tal fine ANCI opera presso la propria sede e/o presso i municipi e i centri di coordinamento costituiti sul territorio della Regione Emilia-Romagna con proprio personale nel limite massimo di sei unità. Al predetto personale è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati, per il tramite di ANCI nazionale, relativi agli straordinari e alle indennità spettanti ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dell'OCDPC n. 992/2023, nonché alle spese di viaggio vitto e alloggio secondo il C.C.N.L. ANCI. Il Dipartimento della protezione civile provvede al relativo rimborso a valere sulle risorse rese disponibili per la gestione dell'emergenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ANCI sottopone all'approvazione del Dipartimento della protezione civile un programma delle presenze e delle destinazioni redatto, con il concorso di ANCI regionale Emilia-Romagna, su base mensile e previamente concordato con la Regione Emilia-Romagna.

3. I comuni che intervengono a supporto degli enti locali colpiti, al fine di potenziare le strutture impegnate nello svolgimento sia delle attività ordinarie, sia delle attività straordinarie conseguenti agli eventi di cui in premessa, garantendo, in tal modo, la continuità amministrativa nei territori interessati, autorizzano l'impiego del proprio personale, secondo quanto previsto dagli articoli 2103 e 2104 del codice civile e dal C.C.N.L. di riferimento, assumendosi per intero i relativi oneri stipendiali. Al predetto personale impiegato si applica quanto previsto dall'art. 12 dell'OCDPC n. 992/2023. Il personale dei suddetti comuni che interviene in esito ad apposito accordo con i comuni di destinazione, rappresenta l'ente ove è inviato ad operare ad ogni effetto di legge.

4. Per le finalità di cui al comma 2, l'ANCI provvede all'istruttoria degli elementi informativi per il personale degli enti locali direttamente impegnato sul territorio colpito dagli eventi nelle attività connesse all'emergenza ai fini della rendicontazione delle spese di trasferta e delle indennità spettanti, trasmettendo la relativa rendicontazione direttamente al Dipartimento della protezione civile, in conformità alle modalità che saranno stabilite dal medesimo Dipartimento.

5. Al fine di agevolare l'organizzazione ed il coordinamento delle attività connesse all'emergenza, il personale di polizia locale degli enti locali può essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dagli eventi, per le finalità di istituto, in deroga all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni contenute da ANCI e previa comunicazione intercorsa con gli enti locali interessati, fatte salve le comunicazioni ai prefetti competenti.

6. Fino al termine dello stato di emergenza, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dagli eventi in premessa, non si applicano i limiti di cui agli articoli 79 e 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui all'art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 5.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento della protezione civile

1. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, è riconosciuta:

a) per l'impiego sul territorio colpito, nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2023, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a trecento ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

b) per l'impiego sul territorio colpito, nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2023, e per l'impiego in sede, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2023, il compen-

so per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili *pro-capite*.
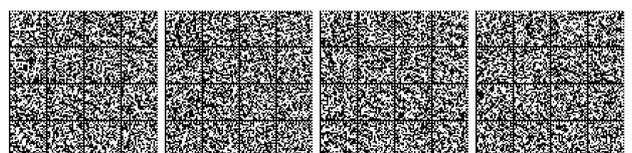
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2023:

per l'impiego sul territorio colpito, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

per l'impiego in sede, una indennità mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A03523

ORDINANZA 12 giugno 2023.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. (Ordinanza n. 1002).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1.
Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Marche è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e all'effettuazione di rilevazioni, anche aeree, al fine di analizzare in termini evolutivi gli scenari in essere, con particolare riferimento ai fenomeni idrogeologici;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41
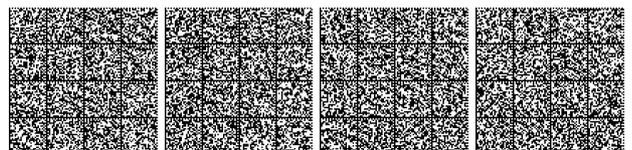
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di *handicap* o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;
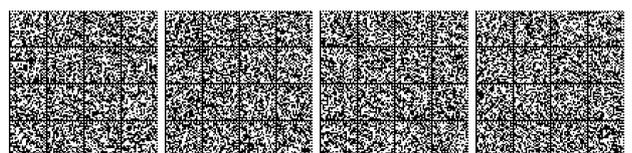
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater* , 29-*quinquies* , 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell'allegato F;

legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di porre a carico delle risorse stanziate per l'emergenza gli interventi necessari;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
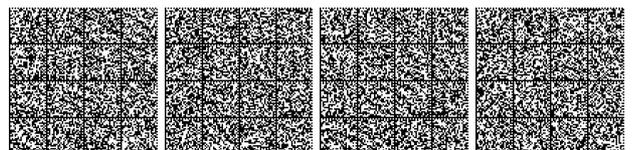
63, comma 2, lettera *c)*, relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
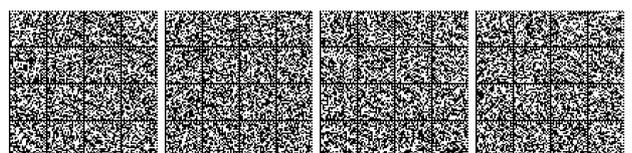
6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Gestione dei materiali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza. Ai predetti materiali, qualora non altrimenti classificabili in base alla loro natura, potrà essere attribuito il codice CER 20 03 99 «rifiuti urbani non specificati altrimenti», fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dei rifiuti ingombranti.

5. Il Commissario delegato, gli enti locali o i soggetti attuatori, possono autorizzare i gestori del servizio idrico integrato allo stoccaggio e al trattamento presso i depuratori di acque reflue urbane, nei limiti della capacità ricettiva degli impianti, dei rifiuti liquidi e fangosi derivanti dagli eventi di cui in premessa conferiti tramite autospurghi, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche e le modalità gestionali degli impianti.

6. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di stoccaggio temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali è escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga alle tipologie individuate nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica.

7. ARPA Marche e le Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti forniranno supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
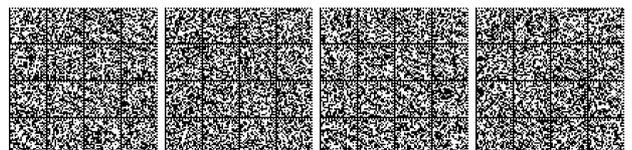
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Marche nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, nel limite di euro 4.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Marche è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

Art. 10.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui
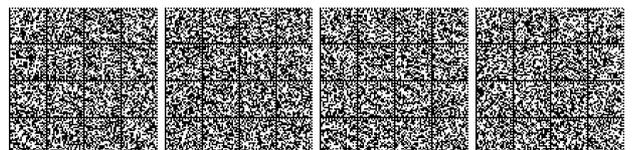
all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 25 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (http://www.protezionecivile.it/), al seguente link: https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi/

23A03500

ORDINANZA 14 giugno 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 1003).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna e di Ferrara e altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 ° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992 dell'8 maggio 2023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023 e nn. 998 e 999 del 31 maggio 2023 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», con particolare riferimento agli articoli 18 e 19;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di ulteriori interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° giugno 2023;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
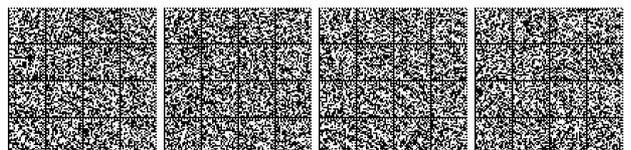
Dispone:

Art. 1.

Trattamento dei dati personali dei richiedenti il contributo di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023

1. In relazione al trattamento dei dati personali dei richiedenti il contributo di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023, i soggetti coinvolti funzionalmente nell'attività di sostegno (comuni, regione, Dipartimento per la protezione civile e soggetto finanziario selezionato) sono titolari autonomi del trattamento, perseguendo ciascuno specifiche finalità connesse alla situazione emergenziale.

2. I titolari autonomi di cui al comma 1 tratteranno i soli dati personali funzionali e necessari per la valutazione dei requisiti per l'ottenimento del citato contributo di cui al comma 1 e per consentire l'assegnazione/liquidazione del medesimo contributo, con espressa esclusione dei dati particolari.

3. La condizione di legittimità dei trattamenti effettuati per lo scopo di cui al comma 2 è individuata dai titolari nelle lettera *d)* ed *e)* dell'art. 6, par. 1, GDPR 2016/679, ossia la necessità di salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (lett. *d)* e la necessità legata all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (lett. *e)*, salva diversa determinazione dei titolari medesimi da indicarsi nell'informativa *ex* art. 13 e 14 del GDPR 2016/679.

4. Ciascun soggetto coinvolto, per quanto di competenza, assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto della normativa europea (GDPR 2016/679) e nazionale (decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni) di riferimento. Sono in ogni caso rispettati i principi di minimizzazione, pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e sicurezza dei trattamenti.

5. In relazione ai dati trattati nell'esecuzione della citata OCDPC n. 999/2023, ciascun titolare provvede ad informare i cittadini nelle forme di cui all'art. 13 e 14 del GDPR 2016/679. Le predette informazioni sono rese disponibili ai richiedenti il contributo/interessati del trattamento con la pubblicazione sui siti istituzionali di riferimento o nelle forme ritenute opportune.

6. I dati di cui al comma 19 dell'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 2023, sono pubblicati dai comuni in ottemperanza al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7. I dati sintetici di cui al comma 19 dell'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 2023, pubblicati sui siti istituzionali dal Commissario delegato e dal Dipartimento della protezione civile, saranno diffusi in forma aggregata e anonima.

8. La comunicazione dei dati tra i diversi titolari coinvolti nell'attività di trattamento trova legittimazione nelle lettere *d)* ed *e)* del paragrafo 1, dell'art. 6 GDPR.

9. I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 999 del 2023, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere obblighi di legge o di regolamento, per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tempi maggiori di conservazione potranno essere applicati quando si prospetta la necessità di far valere o difendere diritti in sede giudiziaria dell'interessato, del titolare del trattamento o di terzi e quando richiesto da autorità esterne o da normative speciali. Al termine delle specifiche esigenze i dati personali degli interessati saranno cancellati e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata. Dell'avvenuto adempimento sarà data informazione al Garante per la protezione dei dati personali, se necessario o richiesto.

Art. 2.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale

1. All'art. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 997 del 24 maggio 2023, le parole «euro 190.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000,00» e, conseguentemente, al comma 4 le parole «euro 1.190.000,00» sono sostituite con le seguenti: «euro 1.300.000,00».

2. Il Commissario delegato provvede al reperimento del personale di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'OCDPC n. 997/2023 e al conferimento degli incarichi di cui al comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza, avvalendosi della Regione Emilia-Romagna. I relativi oneri assunti dalla Regione Emilia-Romagna verranno rimborsati dal Commissario delegato alla regione a fronte della rendicontazione delle spese.

Art. 3.

Proroga termini per la revisione di veicoli dotati di cisterne o contenitori cisterna per il trasporto di merci o rifiuti

1. Al fine di non ostacolare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione e di bonifica delle aree colpite dagli eventi calamitosi in rassegna, per i veicoli dotati di cisterne o contenitori cisterna per il trasporto di merci o rifiuti, anche pericolosi, che sono impegnati in tali operazioni, il termine di scadenza della revisione, ispezione o delle visite intermedie o periodiche, comunque denominate, dei contenitori o delle cisterne è prorogato fino a un massimo di sei mesi dalla data di naturale scadenza delle relative certificazioni e comunque non oltre la vigenza dello stato di emergenza. Fino a tale termine è consentita la circolazione dei veicoli in questione su tutto il territorio nazionale con le certificazioni e in presenza dei documenti delle cisterne o dei contenitori scaduti o non rinnovati, purché muniti di idonea documentazione o autocertificazione attestante l'attuale impiego nelle aree colpite dall'alluvione.

Art. 4.

Ulteriori disposizioni relative alla prima misura di immediato sostegno alla popolazione colpita di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 999/2023

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 999 del

31 maggio 2023 si applicano anche con riferimento ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, in edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché presentino autonomia funzionale e reddituale, nonchè in manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino la medesima autonomia funzionale e reddituale.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni per la gestione dei concorsi delle strutture operative statuali per l'attuazione dei primi interventi

1. Ai fini della ricognizione degli oneri finanziari riferiti alle attività e agli interventi posti in essere dalle strutture operative statali, di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023, al personale con qualifica dirigenziale appartenente alle Forze di Polizia, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, possono essere applicati, in alternativa a quanto disposto dalla lettera *b)* del predetto art. 2, comma 4, i parametri di riconoscimento dello straordinario previsti dalla lettera *a)* della medesima disposizione.

Art. 6.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997 del 24 maggio 2023, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi delle facoltà previste dall'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive modifiche e integrazioni.

2. All'art. 1, comma 14, lettera *f)* dell'OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023 dopo le parole «sicurezza fisica ed informatica» sono aggiunte le parole «della piattaforma di intercomunicazione e scambio dei dati di cui al successivo comma 16».

3. All'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 997 del 24 maggio 2023 dopo le parole «in rassegna» sono aggiunte le parole «nonchè delle altre attività istituzionali di competenza».

Art. 7.

Attività dei Centri di competenza

1. Per le attività di supporto tecnico-scientifico, di sopralluogo e di rilievo, anche con droni, finalizzate alla verifica del rischio residuo nelle aree interessate da dissesti e movimenti franosi segnalate dalla Regione Emilia-Romagna a partire dal giorno 25 maggio 2023, espletate dai Centri di competenza, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, direttamente connessi all'evento emergenziale in premessa, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a modificare la durata, l'oggetto delle attività ed i relativi oneri finanziari delle convenzioni già sottoscritte, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , ovvero a stipularne di nuove.

2. Alle attività previste al comma 1 si provvede, nel limite massimo di euro 400.000,00, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza in rassegna.

Art. 8.

Sospensione dei mutui

1. Il comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 992/2023 è sostituito dal seguente:

«1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.»

Art. 9.

Adeguamento del dispositivo per la gestione dei concorsi delle strutture operative statuali per l'attuazione dei primi interventi

1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 997/2023, dopo le parole «Guardia costiera,» sono aggiunte le seguenti: «del Ministero della cultura».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A03524
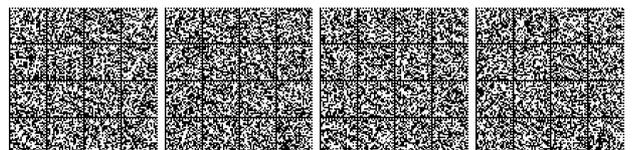
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Capillarema»

Estratto determina IP n. 363 del 1° giugno 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CAPILAREMA 75 mg 60 cápsulas dal Portogallo, con numero di autorizzazione 9359141, intestato alla società Baldacci - Portugal, S.A. Rua Cândido de Figueiredo, 84-B 1549-005 - Lisboa Portugal e prodotto da Baldacci Portugal, S.A Av. Santa Iria de Azoia, Bloco B/C - 2695-381 - Santa Iria de Azoia - Portugal, Laboratori Baldacci S.p.a., via San Michele degli Scalzi, 73 - I-56100 - Pisa - Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano (MI).

Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule.

Codice A.I.C.: 050475019 (in base 10) 1J4D0C (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: aminaftone 75 mg;

eccipienti: talco, cellulosa microcristallina, magnesio stearato;

costituenti della capsula: gelatina, eritrosina (E127), indigo carmine (E132), titanio diossido (E171), acqua.

Eliminare l'avvertenza sul sodio idrosolfito nel paragrafo: «Informazioni importanti su alcuni eccipienti» del foglio illustrativo: «Capillarema» contiene sodio idrosolfito; tale sostanza raramente può causare gravi reazioni di ipersensibilità e broncospasmo.

Modificare il paragrafo: «Forma farmaceutica e contenuto» del foglio illustrativo come di seguito riportato: le capsule di «Capillarema» sono di gelatina dura di colore rosso opaco.

Inserire nel paragrafo «Scadenza e conservazione» del foglio illustrativo: conservare il medicinale al riparo dalla luce e dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Prespack Sp.zo.o., ul. Sadowa 38. 60-185 Polonia;

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

STM Pharma PRO S.r.l., Strada provinciale pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule.

Codice A.I.C.: 050475019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule.

Codice A.I.C.: 050475019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03425

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Capillarema»

Estratto determina IP n. 364 del 1° giugno 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CAPILAREMA 75 MG, 60 CAPSULAS dal Portogallo con numero di autorizzazione 9359141, intestato alla società Baldacci - Portugal, S.A. Rua Cândido de Figueiredo, 84-B 1549-005 - Lisboa Portugal e prodotto da Baldacci Portugal, S.A Av. Santa Iria de Azoia, Bloco B/C - 2695-381 - Santa Iria de Azoia - Portugal, Laboratori Baldacci S.p.a. - via San Michele degli Scalzi n. 73 - I-56100 - Pisa - Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule.

Codice A.I.C.: 050474016 (in base 10) 1J4C10(in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: aminaftone 75 mg;

eccipienti: talco, cellulosa microcristallina, magnesio stearato. Costituenti della capsula: gelatina, eritrosina (E127), indigo carmine (E132), titanio diossido (E171), acqua.

Eliminare l'avvertenza sul sodio idrosolfito nel paragrafo: «Informazioni importanti su alcuni eccipienti» del foglio illustrativo: «Capillarema» contiene sodio idrosolfito; tale sostanza raramente può causare gravi reazioni di ipersensibilità e broncospasmo.

Modificare il paragrafo: «Forma farmaceutica e contenuto» del foglio illustrativo come di seguito riportato: Le capsule di «Capillarema» sono di gelatina dura di colore rosso opaco.

Inserire nel paragrafo «Scadenza e conservazione» del foglio illustrativo: Conservare il medicinale al riparo dalla luce e dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule.

Codice A.I.C.: 050474016.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule.

Codice A.I.C.: 050474016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03426

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto determina IP n. 365 del 31 maggio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX 400 MG + 400 MG COMPRESSE MASTICABILI, 40 COMPRESSE dall'Austria con numero di autorizzazione 1 - 18739, intestato alla società Opella Healthcare Austria GmbH, Wienerbergstraße 11 Turm A, 29. OG, 1100 Wien, Österreich e prodotto da Sanofi S.r.l. Strada Statale n. 17 km 22 - 67019 Scoppito (AQ) Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano MI.

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse.

Codice A.I.C. n. 038857037 (in base 10) 151UBF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse masticabili.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: magnesio idrossido 400 mg alluminio ossido idrato 400 mg;

eccipienti: saccarosio polvere con amido, sorbitolo, mannitolo, magnesio stearato, menta aroma polvere, saccarina sodica, saccarosio.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e nelle etichette.

5. Come conservare «Maalox»:

conservare a temperatura inferiore a 25°C;

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Officine di confezionamento secondario:

STM Pharma Pro S.r.l. strada provinciale pianura n. 2 - 80078 Pozzuoli (NA);

SCF S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni S.r.l. via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse.

Codice A.I.C. n. 038857037.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse.

Codice A.I.C. n. 038857037.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03427

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen»

Estratto determina IP n. 367 del 31 maggio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN 400 - 400 mg comprimidos revestidos 24 U.P. dal Portogallo con numero di autorizzazione 4283883, intestato alla società Reckitt Benckiser Healthcare, LDA. RUA D. Cristóvão Da Gama, n.° 1 - 1° C/D 1400-113 Lisbona (Portogallo) e prodotto da RB NL Brands B.V - WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207 - 1118 - BH Schiphol, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: NUROFEN «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC/alluminio.

Codice A.I.C. n. 039500044 (in base 10) 15PG8D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 400 mg di ibuprofene;

eccipienti: saccarosio, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, sodio citrato, carmellosa sodica, acido stearico, silice colloidale anidra, talco, gomma arabica nebulizzato essiccato, titanio biossido, macrogol 6000, inchiostro (gomma lacca, ossido di ferro rosso (E 172), glicole propilenico (E1520), ammonio idrossido (E527), simeticone).

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo ed il riferimento sul confezionamento esterno:

5 Come conservare NUROFEN: conservare nella confezione originale per proteggere dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).
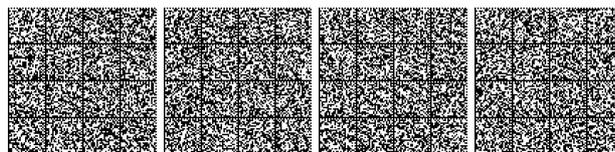
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC/alluminio.

Codice A.I.C. n. 039500044.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC/alluminio.

Codice A.I.C. n. 039500044.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03458

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 3 luglio 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Maxime Nicolas David Thérien, Console del Canada in Milano.

23A03503

Rilascio di *exequatur*

In data 8 giugno 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Chaouki Chemmam, Console generale della Repubblica Algerina democratica e popolare in Napoli.

23A03506

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 69 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 2 febbraio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005632/AVV-L-189 del 15 maggio 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 69, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 2 febbraio 2023, con la quale è stata aggiornata la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per il calcolo delle quote di pensione in totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo del 2 febbraio 2006, n. 42, con decorrenza nell'anno 2023.

23A03501

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 6 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi in data 14 ottobre 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005620/BIO-L-75 del 15 maggio 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6, adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 14 ottobre 2022, concernente modifiche ed integrazioni al regolamento unico di assistenza.

23A03502

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-141) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
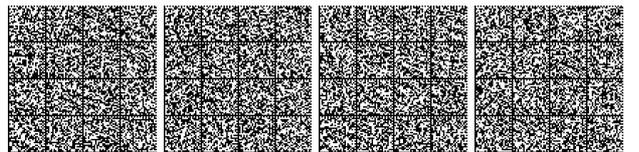
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.